SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1994.

Approvazione del progetto-obiettivo «AIDS 1994-1996». Pag 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1994.

Approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996 . . . . Pag 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1994.

Approvazione del progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996» . . . . Pag 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1994, n. **244.**

Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore . . . . Pag 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1994

Proroga del termine posto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994 relativo allo stato di emergenza rifiuti in Campania . . . . Pag 32

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1994

Estensione dei poteri conferiti al commissario di Governo della regione Campania con l'ordinanza 31 marzo 1994 anche al settore dei rifiuti speciali . . . . Pag 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 21 aprile 1994.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera. Pag. 33

Ministero del tesoro

DECRETO 6 aprile 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 marzo 1994 . . . . Pag. 43

DECRETO 19 aprile 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . Pag. 43

DECRETO 19 aprile 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni . . . . Pag. 44

DECRETO 19 aprile 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni . . . . Pag. 44

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 14 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gen.C.A.R. S.p.a. in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza . . . . Pag. 45

DECRETO 14 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progetto Holding S.p.a.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza . . . . Pag. 45

DECRETO 14 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società Commissionaria privata milanese S.r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza . . . . . Pag. 46

DECRETO 14 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società Progetto investimenti - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza . . . . Pag. 47

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 30 marzo 1994.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paradiso», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 47

DECRETO 30 marzo 1994.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Primule di Casasco d'Intelvi», in Legnano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 48

DECRETO 30 marzo 1994.

Scioglimento della società cooperativa «In Labore Fidelitas», in Varedo, e nomina del commissario liquidatore . . Pag. 48

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 19 febbraio 1994.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno . . . . Pag. 49

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi. Pag. 52

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari . . . . Pag. 52

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 12 aprile 1994.

Modificazione alla composizione della commissione delle Marche per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 7972) . . . . Pag. 54

DELIBERAZIONE 12 aprile 1994.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie del Credito commerciale S.p.a. (Deliberazione n. 7974) . . . . . Pag. 54

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Conferma della nomina del commissario straordinario della S.I.A.E. . . . . Pag. 55

Nomina delle commissioni statali di controllo degli atti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto . . . . Pag. 55

Ministero degli affari esteri: Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF, in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 55

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Agnano 1994. . . . . Pag. 56

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 56

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla direzione didattica del II circolo di S. Benedetto del Tronto ad accettare una donazione . . . . Pag. 62

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Roma «Tor Vergata» ad accettare una donazione . . . . Pag. 62

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni. . . . . Pag. 62

Autorizzazione all'Università di Venezia ad accettare una donazione . . . . Pag. 62

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1994. . . . . Pag. 62

Cambi di riferimento del 21 aprile 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 62

Università di Urbino:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 63

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 63

Università di Verona: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 63

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'interno recante: «Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 14 febbraio 1994) . . . Pag. 63

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo all'autorizzazione al Politecnico di Bari ad accettare alcune donazioni. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1994). . . . . : Pag. 63.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante: «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1994). Pag. 64

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante l'autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare alcuni immobili. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1994). . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. 241.

Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. 242.

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. 243.

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.

93G0139-93G0140-93G0143

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1994.

Approvazione del progetto-obiettivo «AIDS 1994-1996».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che demanda al Governo la predisposizione e l'adozione dei progetti obiettivo inseriti nel Piano sanitario nazionale, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, d'intesa con la conferenza pemanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 settembre 1993;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Preso atto dell'intesa intervenuta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È approvato il progetto obiettivo: «AIDS 1994-1996».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ATTO DI INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LA DEFINIZIONE DEL «PROGETTO-OBIETTIVO AIDS 1994-1996».

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993 ha approvato, con alcune osservazioni, l'Atto di intesa per la definizione del «Progetto-obiettivo AIDS 1994-1996», presentato dal Ministero della sanità, in data 6 ottobre 1993. Si riporta di seguito il relativo testo, con le modifiche conseguenti al recepimento di dette osservazioni:

PERCHÉ UN PROGETTO OBIETTIVO

Un organico programma di lotta contro l'infezione da HIV/AIDS assume di necessità tutte le caratteristiche proprie di quello che la legge 23 ottobre 1985, n. 595, definisce come progetto-obiettivo, vale a dire «un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attività molteplici delle strutture sanitarie, integrate dai servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto».

È noto infatti che l'infezione da HIV/AIDS è un problema di sanità pubblica emergente con risvolti di carattere sociale, morale, psicologico che si intrecciano con quelli biologici, clinici e assistenziali determinando una situazione di particolare complessità sia sul piano generale che individuale.

In relazione a queste considerazioni, in Italia è stata approvata una apposita legge in materia (legge 5 giugno 1990, n. 135). Un progetto-obiettivo finalizzato alla «Lotta all'AIDS» è stato inoltre approvato, a stralcio del Piano sanitario nazionale 1990-1992 con le risoluzioni della commissione affari sociali della Camera dei deputati in data 21 marzo 1990 e della commissione igiene e sanità del Senato in data 16 maggio 1990. Tali strumenti hanno consentito di pianificare e di avviare un insieme articolato di iniziative che riguardano tanto gli ambiti della prevenzione e dell'assistenza che quelli della ricerca e della formazione degli operatori.

Si tratta ora di aggiornare la strategia di intervento complessiva tenendo conto dei mutamenti delle conoscenze intervenute e delle nuove risultanze epidemiologiche.

In via preliminare si deve evidenziare che per gli interventi relativi alla lotta all'AIDS, come per la tossicodipendenza, sono state previste dal legislatore risorse finanziarie specifiche, nell'ambito di una disciplina

particolare che ha espressamente disposto la periodica revisione dei programmi di intervento ai fini di adeguarli alle esigenze che via via si manifestano. Da ciò consegue che, nei limiti di quelle disponibilità finanziarie e degli indirizzi fissati dalla legge, l'adeguamento dei programmi alle esigenze sopravvenute possa essere effettuato mediante strumenti a se stanti, distinti rispetto al piano sanitario nazionale, e precisamente mediante la periodica presentazione delle relative proposte alle competenti commissioni affari sociali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini della formulazione dei conseguenti indirizzi.

Si deve sottolineare, al riguardo, che l'art. 1 della legge n. 135 del 1990, riguardante il programma di costruzione e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, la realizzazione di spazi per le attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di microbiologia, virologia e immunologia nonché di altri reparti individuati dalle regioni perché impegnati nell'assistenza dei casi di AIDS per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche, espressamente prevede l'aggiornamento degli interventi stabilendo che le opere vengano realizzate secondo le indicazioni che periodicamente sono date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali.

CONOSCENZE E PREVISIONI EPIDEMIOLOGICHE E DOMANDA

L'Organizzazione mondiale della sanità stima che all'inizio di maggio 1993 si siano già verificati nel mondo oltre 3 milioni di casi di AIDS ed almeno 14 milioni di casi di infezione da HIV.

Nella sola Europa le stime indicano in circa 150.000 il numero dei casi di AIDS, di cui 20.000 in Italia.

Più difficile risulta la stima del numero di soggetti con infezione da HIV. Anche in Italia, per descrivere le dimensioni del fenomeno delle infezioni HIV e dell'AIDS, vengono utilizzate stime di incidenza e prevalenza, sia prodotte da sistemi di sorveglianza che ottenute utilizzando studi analitici e modelli matematici.

Sulla base delle conoscenze disponibili è possibile stimare un tempo mediano di incubazione tra infezione ed AIDS superiore ai 12 anni; tale intervallo è fortemente dipendente dall'età al momento della sieroconversione.

Il livello di accuratezza e di precisione delle stime di incidenza e prevalenza di AIDS, sia per quanto riguarda lo stato attuale dell'epidemia (1993) che le previsioni a breve termine (1995), sono da considerare ormai molto affidabili.

A) STATO DELL'EPIDEMIA

a) *Incidenza di AIDS.*

Dai dati del sistema di sorveglianza, tenendo conto del ritardo di notifica, nel 1993 risulta che si verificano in Italia almeno 1.900 nuovi casi di AIDS ogni sei mesi, corrispondenti ad un tasso di incidenza di 3.4/100.000 abitanti, di cui circa 400 femmine (1.2/100.000) e 1500 maschi (5.6/100.000). I casi di AIDS sono concentrati nella fascia d'età 20-39 anni e l'incidenza di AIDS ha notevole variabilità geografica.

b) *Prevalenza di AIDS.*

Dai dati del sistema di sorveglianza, integrati con i risultati degli studi di follow-up attivo per le stime di sopravvivenza (sopravvivenza mediana in AIDS circa quindici mesi), deriva una stima di prevalenza di circa 7.400-7.800 persone con AIDS viventi alla fine del II trimestre 1993. La stima appare molto affidabile.

c) *Incidenza di infezioni HIV.*

La stima minima ottenuta dai sistemi di sorveglianza è di circa 9.500 nuove diagnosi di infezione HIV/anno, di cui circa 2.900 in donne (a fine 1992).

I modelli matematici integrati stimano 14.500 nuovi casi incidenti nel 1992, di cui 7.000 circa donne, che, secondo i modelli, costituirebbero oltre il 40% delle nuove infezioni verificatesi nel 1992.

Le conoscenze oggi disponibili permettono di affermare che il picco di incidenza di infezioni da HIV si è verificato in Italia tra il 1986 ed il 1987, con valori stimati da modelli matematici dinamici e back-calculation di almeno 5.000 nuove infezioni a trimestre, quasi esclusivamente tra i tossicodipendenti.

d) *Prevalenza di infezioni HIV.*

Sulla base di studi osservazionali è possibile stimare in almeno 67.500 il numero delle persone con infezioni HIV diagnosticate in Italia, di cui circa il 29% donne.

Dai modelli matematici (basati su stime formulate all'inizio 1991 di circa 68.900 casi prevalenti) si giunge a stimare circa 89.000 persone con infezione HIV viventi a fine 1992, di cui circa il 37% maschi tossicodipendenti, il 25% maschi non tossicodipendenti, il 12% femmine tossicodipendenti ed il 26% femmine non tossicodipendenti.

La quota di infezioni in maschi attribuibile a rapporti sessuali con persone dello stesso sesso non sarebbe superiore al 9%.

B) PREVISIONI AL 1995

Il breve intervallo di tempo scelto per le previsioni consente di ritenere che si tratta di dati sufficientemente affidabili per la pianificazione di interventi di sanità pubblica, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della modalità di diffusione dell'epidemia, importanti per la definizione delle strategie di prevenzione e le stime quantitative della prevalenza di AIDS, cruciali per la definizione dei bisogni di assistenza, diagnosi e cura.

a) *Incidenza di AIDS.*

Si prevede che nel 1995 si dovrebbero verificare ogni trimestre, con gli attuali criteri di definizione di caso, circa 1.800 nuovi casi di AIDS contro i circa 1.000 nuovi casi di AIDS a trimestre del 1993, praticamente un raddoppio dell'incidenza stimata per il 1993. La modifica di definizione di caso attuata dal 1° luglio 1993, secondo gli accordi intercorsi in sede europea, potrebbe determinare una anticipazione della diagnosi e un conseguente aumento del numero dei casi definiti come AIDS.

In base alle conoscenze sulla storia naturale della malattia è possibile affermare che almeno il 95% dei casi di AIDS al 1995 non è prevenibile, poiché deriverà da persone che hanno già contratto l'infezione. In altre parole gli interventi di prevenzione che saranno attuati — peraltro assolutamente indispensabili — saranno in grado di ridurre l'incidenza di infezioni nel breve periodo e quindi i casi di AIDS nel medio e lungo periodo, ma non potranno ridurre i bisogni assistenziali nel breve periodo.

b) *Prevalenza di AIDS.*

Dai dati dei sistemi di sorveglianza, integrati con i risultati degli studi di follow-up attivo per le stime di sopravvivenza, e dai modelli matematici, deriva una previsione di prevalenza di circa 10.000-12.000 persone con AIDS viventi nel 1995. Soprattutto il bisogno di assistenza ospedaliera per persone con AIDS raddoppierà rispetto al 1993 e non sarà in alcun modo influenzato dagli interventi di prevenzione.

Occorre inoltre tener conto che, malgrado le previsioni del presente progetto volutamente si limitino al 1995, per ottimizzare precisione e validità, per quanto riguarda la prevalenza di AIDS si può affermare con sufficiente affidabilità che il numero massimo di persone con AIDS viventi non sarà raggiunto prima del 2000, anno in cui vi potrebbero essere circa 17.000 persone con AIDS viventi in Italia.

c) *Incidenza di infezioni HIV.*

Le previsioni di incidenza di infezioni HIV al 1995 dipendono fortemente dalle conoscenze disponibili sulla trasmissione dell'infezione per ciascuna modalità, da parametri comportamentali (tassi di acquisizione di nuovi partner sessuali, tassi di acquisizione di partner, di scambio di siringhe) nei diversi gruppi di popolazione, modalità di interazione tra popolazione generale e tossicodipendenti nei comportamenti sessuali, incidenza e prevalenza di tossicodipendenza.

Le analisi di sensibilità dei modelli matematici mettono particolarmente in risalto la dipendenza delle previsioni dalle assunzioni sulle probabilità di trasmissione nei rapporti sessuali.

Sulla base delle conoscenze disponibili è possibile ipotizzare che:

in termini di frequenza, l'incidenza di infezioni da HIV sta diminuendo tra i tossicodipendenti, probabilmente per la progressiva riduzione della proporzione di tossicodipendenti con comportamenti ad alto rischio, sia per un parziale cambiamento dei comportamenti che per l'esaurimento dei sottogruppi ad alto rischio a causa dell'infezione;

in termini di frequenza, l'incidenza di infezioni HIV nella popolazione generale sta aumentando sensibilmente, in particolare tra le donne;

nella popolazione di tossicodipendenti maschi, oltre l'85% delle nuove infezioni da HIV viene determinato dall'uso in comune delle siringhe, mentre tra le donne tossicodipendenti almeno il 35% delle nuove infezioni è determinato da trasmissione sessuale;

nella popolazione generale almeno il 60% delle nuove infezioni tra gli uomini è attribuibile a rapporti sessuali con prostitute tossicodipendenti, mentre tra le donne almeno l'80% delle nuove infezioni deriva da rapporti con partner sessuali tossicodipendenti (o ex tossicodipendenti). In altre parole la maggioranza delle nuove infezioni nella popolazione generale sarà, determinata da rapporti sessuali con tossicodipendenti o ex tossicodipendenti. Solo il 20% circa delle nuove infezioni tra i maschi e tra le donne sarebbe legato a rapporti sessuali con persone non tossicodipendenti.

Le simulazioni da modelli matematici dimostrano che in Italia sarebbe difficilmente prevedibile una epidemia auto-sostenuta da rapporti sessuali nella popolazione generale, nella quale viceversa la diffusione dell'epidemia è ancora in gran parte condizionata dalla interazione con persone tossicodipendenti o già tossicodipendenti.

d) *Prevalenza di infezioni HIV.*

Le previsioni di prevalenza di infezione HIV sono relativamente affidabili per quanto riguarda la proporzione di prevalenza determinata dalla incidenza attuale. Su tale base si stima che nel 1993 siano presenti in Italia 89.000 infetti da HIV (di cui circa il 37% maschi tossicodipendenti, il 25% maschi non tossicodipendenti, il 12% femmine tossicodipendenti ed il 26% femmine non tossicodipendenti) e che nel 1995 saranno 109.000.

Un'ipotesi di distribuzione per sesso e modalità di acquisizione dell'infezione, la cui validità dovrà essere confermata nel tempo, indica che di tali casi circa il 28% potrebbe verificarsi in maschi tossicodipendenti, il 29% in maschi non tossicodipendenti soprattutto attraverso rapporti sessuali promiscui, il 9% in femmine tossicodipendenti ed il 34% in femmine non tossicodipendenti.

Le previsioni di incidenza e prevalenza di infezioni HIV al 1995, in particolare per quanto riguarda la popolazione generale e le donne, pur rappresentando la miglior approssimazione possibile sulla base delle conoscenze scientifiche oggi disponibili, vanno considerate come estremamente dipendenti da conoscenze a validità limitate sui comportamenti sessuali della popolazione e sulle probabilità di trasmissione dell'infezione per contatto sessuale.

Una migliore definizione dei livelli di infezione nella popolazione potrà essere ottenuta con l'applicazione su larga scala di indagini di prevalenza, che sarà facilitata dalla prossima attuazione del decreto sulle rilevazioni epidemiologiche e statistiche condotte con modalità che siano tali da non consentire l'identificazione della persona, di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 135 del 1990.

e) *Patologie associate o condizionate dall'infezione da HIV.*

Tra le malattie la cui insorgenza è favorita dall'infezione da HIV, la tubercolosi si caratterizza per il fatto di essere l'unica infezione aerodiffusa a potersi trasmettere anche ai soggetti non immunodepressi. Studi in corso nel nostro Paese hanno permesso di stimare una incidenza di malattia tubercolare del 2,2% per anno tra i soggetti con infezione da HIV; applicando questa stima alla popolazione prevalente di soggetti con infezione da HIV presente oggi nel nostro Paese (89.000 persone) è possibile ipotizzare il verificarsi ogni anno di circa 1900 casi di malattia tubercolare legata all'infezione da HIV. Questo fatto potrebbe contribuire ad una ripresa del contagio tubercolare, soprattutto nella popolazione che ha contatti con soggetti con infezione da HIV e con soggetti con malattia tubercolare provenienti da zone di endemia tubercolare. Inoltre la contemporanea presenza nei reparti di degenza di soggetti capaci di diffondere il contagio tubercolare (i soggetti con infezione da HIV e tubercolosi attiva) e di pazienti altamente suscettibili al contagio (tra cui in particolare il complesso dei pazienti con infezione da HIV/AIDS) può favorire la comparsa di epidemie nosocomiali. Tali episodi si sono già verificati anche in Italia ed hanno coinvolto, in qualche caso, anche il personale di assistenza.

Le linee-guida messe a punto recentemente negli Stati Uniti dai CDC per prevenire la diffusione nosocomiale della tubercolosi prevedono che le strutture siano costituite da stanze a 1 e 2 letti, con pressione negativa e dotate di 6 ricambi d'aria l'ora, senza ricircolo dell'aria, misure d'altronde già previste nel programma italiano relativo alla ristrutturazione dei reparti di degenza per malattie infettive.

La Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS ha affrontato i diversi problemi determinati dalla tubercolosi, con particolare riguardo agli aspetti preventivi e di sanità pubblica ed emanerà specifiche linee-guida.

f) *Patologie correlate all'AIDS.*

Le malattie a trasmissione sessuale (MTS) sono strettamente correlate all'epidemia di AIDS. I soggetti con MTS ulcerative costituiscono un gruppo ad aumentato rischio di acquisizione dell'infezione da HIV. Per affrontare globalmente il problema delle MTS è necessario ridefinire le modalità di approccio a questa patologia, con il coinvolgimento e la collaborazione tra tutte le figure professionali e di tutti i servizi interessati.

PREVENZIONE

La prevenzione, l'informazione, l'educazione continuano a rappresentare le armi più efficaci nella lotta contro l'AIDS, come confermato dal recente documento (1993) della Organizzazione mondiale della sanità «La strategia mondiale di lotta contro l'AIDS», che ridefinisce il programma già messo a punto nel 1987, alla luce delle nuove conoscenze ed esigenze.

È importante che non si determinino grandi soluzioni di continuità nell'impegno per la prevenzione dell'AIDS.

La continuità è da considerare, come è stato evidenziato anche da risoluzioni degli organismi di sanità pubblica sovranazionali, un elemento fondamentale per l'efficacia della prevenzione.

In rapporto alle conoscenze oggi disponibili sull'andamento dell'epidemia è però necessario definire specifici ed aggiornati programmi di prevenzione che devono tener conto essenzialmente della condizione personale dei soggetti interessati. Nell'area della prevenzione devono rientrare i seguenti interventi:

a) *Programmi di riduzione del danno nei tossicodipendenti.*

I programmi hanno l'obiettivo di ridurre l'incidenza di infezioni trasmissibili per via ematica e sessuale nei tossicodipendenti, oltre a ridurre l'incidenza e la letalità associata all'assunzione di stupefacenti.

La realizzazione di tali programmi dovrebbe passare attraverso:

il contatto dei tossicodipendenti che non accedono ai servizi mediante appositi programmi «da strada», con distribuzione di presidi che rendano meno pericolose le conseguenze dei comportamenti a rischio;

il potenziamento dei programmi di mantenimento con farmaci sostitutivi, anche per cercare di facilitare l'utilizzazione dei SERT da parte dei tossicodipendenti.

b) *Programmi di riduzione del danno nell'area della prostituzione.*

Questi programmi hanno l'obiettivo di ridurre l'incidenza di infezioni trasmissibili per via ematica e sessuale, attraverso la riduzione sia dei comportamenti associati ai danni, che dei rischi associati a tali comportamenti.

c) *Programmi integrati di informazione ed educazione sessuale.*

I programmi hanno l'obiettivo di ridurre l'incidenza di infezioni trasmissibili per via ematica e sessuale nella popolazione giovanile. La realizzazione di tali programmi dovrebbe essere basata su:

concentrazione degli sforzi per raggiungere i giovani di età inferiore ai 16 anni, cioè gli adolescenti che non hanno ancora iniziato l'attività sessuale;

inserimento delle informazioni finalizzate alla prevenzione all'interno di attività informative ed educative positive che siano incentrate sull'educazione alla salute, quindi anche sulla sessualità e non sulla malattia;

affidamento agli insegnanti opportunamente preparati delle attività educative ed informative, in collaborazione con le strutture sanitarie;

estensione dei programmi di prevenzione anche ai giovani della scuola dell'obbligo, sia essa pubblica che privata;

contatto dei giovani che non frequentano la scuola e che rappresentano un gruppo ad altissimo rischio, attraverso «unità da strada» o programmi nei luoghi di aggregazione, compresi quelli in cui vengono effettuate le pratiche sportive.

d) *Programmi di informazione.*

I programmi di informazione per la popolazione generale anche se hanno una priorità inferiore a quella degli anni precedenti, continuano ad avere l'obiettivo di mantenere elevata l'attenzione dell'opinione pubblica sui problemi dell'epidemia e sui possibili interventi di prevenzione, così come richiede la già ricordata strategia di lotta all'AIDS della Organizzazione mondiale della sanità.

Le iniziative di informazione debbono essere organicamente inserite in programmi locali di intervento e riguardare anche la prevenzione della tubercolosi collegata all'AIDS.

Gli interventi di prevenzione dovranno prevedere anche la promozione del test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV, sempre offerto con il counseling pre e post-test e garantendo la possibilità di eseguire l'accertamento con il consenso ed anche in forma anonima. Per soggetti che si trovino in determinate situazioni (ad esempio le donne in età fertile, le gravide, i detenuti, ecc.) o abbiano comportamenti a rischio, dovranno essere identificate appropriate modalità per l'offerta attiva e l'esecuzione del test nei luoghi in cui tali soggetti vengono a trovarsi (consultori, carceri, ecc.).

GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Il già ricordato documento di aggiornamento della strategia di lotta all'AIDS della Organizzazione mondiale della sanità sottolinea che «man mano che compariranno nelle persone infette dapprima le malattie legate all'HIV e poi l'AIDS (una progressione che comprende un periodo di circa 10 anni a partire dall'infezione primaria), la credibilità dei programmi di lotta contro l'AIDS sarà sempre più giudicata dal grado di assistenza che sarà offerto da questi programmi».

Nel corso degli anni, con il diffondersi dell'infezione nella popolazione e la progressione degli infetti verso la fase sintomatica, i bisogni assistenziali per i malati di AIDS sono notevolmente aumentati. Negli ultimi anni, parallelamente al crescere del numero dei casi ed alla standardizzazione delle procedure diagnostiche, la durata della degenza dei casi di AIDS nei Paesi occidentali, incluso il nostro, si è ridotta.

L'impatto sulle strutture assistenziali non è stato uniforme nel Paese ma è stato condizionato da un lato dalla prevalenza di infetti e dall'altro dalla disponibilità di strutture.

La strategia assistenziale italiana si è basata e si basa sulla scelta di alcuni reparti ospedalieri come particolarmente idonei all'assistenza dei malati di AIDS per la specifica professionalità ed esperienza degli operatori soprattutto di quelli per le malattie infettive ma anche per l'immunologia clinica, l'onco-ematologia, la medicina generale. Accanto a questi, per particolari fasce di età o per peculiari momenti assistenziali, si collocano i reparti di pediatria, ostetricia e ginecologia, rianimazione.

L'analisi delle caratteristiche epidemiologiche della diffusione dell'infezione da HIV in Italia continua ad evidenziare che il maggior numero di casi di AIDS è concentrato in quattro regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Liguria), seguite da Piemonte, Toscana e Veneto. Nonostante una progressiva crescita dei casi nelle regioni a più bassa incidenza, l'impatto dei malati e degli infetti differisce significativamente a seconda delle regioni, almeno nella presente fase dell'epidemia.

A differenza del passato sono oggi disponibili in Italia alcuni strumenti per valutare l'utilizzazione delle strutture ospedaliere per i malati di AIDS, il che costituisce una base più solida per la programmazione degli interventi.

L'analisi della distribuzione dei casi per provincia di residenza mostra la tendenza alla concentrazione dei casi in grandi aree urbane, con differenze anche importanti tra le diverse zone, tendenza confermata anche dall'analisi dei casi per provincia di segnalazione. Questo tipo di analisi è più utile ai fini della programmazione sanitaria in quanto consente di effettuare una valutazione più diretta dei bisogni assistenziali, nella realtà in cui i pazienti vivono e risente meno dell'offerta di strutture.

L'indagine condotta dal «Centro per le attività assistenziali per i pazienti affetti da HIV», promosso dal Ministero della sanità, ha consentito di conoscere, grazie ad una copertura di oltre l'80% dei reparti di ricovero sull'intero territorio nazionale e alla standardizzazione della raccolta dei dati, la reale situazione del settore.

I dati relativi all'elaborazione dei primi 78 centri (che hanno assistito il 62% del totale dei casi di AIDS in Italia) indicano, a conferma di quanto riscontrato in precedenti rilevazioni, che oltre il 53% dei posti letto non sono idonei per il ricovero dei pazienti con patologia infettiva, questo fatto dà ragione del basso indice di utilizzazione dei posti letto (53,8%).

Solo il 52% delle strutture dispone di un laboratorio di virologia.

I pazienti con AIDS rappresentano il 39% del totale dei degenti ed il 16% di essi è costituito da soggetti HIV positivi-non AIDS, con ampie variabilità sia tra le regioni che all'interno di queste, tra centro e centro. Per ogni paziente con AIDS vengono assistiti in media circa 3 pazienti HIV positivi.

La quota di pazienti con infezione da HIV che riceve un trattamento antivirale contro l'HIV è di circa il 25% e circa il 5% dei pazienti ricoverati è affetto da tubercolosi.

Nonostante il miglioramento delle conoscenze in tema di AIDS da parte della popolazione in circa il 14% dei casi il primo riscontro di positività è stato contestuale alla diagnosi di AIDS.

La gravità delle condizioni generali ed il livello di autosufficienza dei pazienti influiscono in modo determinante sull'impegno assistenziale per i soggetti sieropositivi. Oltre il 15% dei pazienti versa in uno stato di grave incapacità mentale e circa il 7% di essi è vicino alla vita vegetativa. Circa un quarto dei pazienti, sulla base dell'indice di Karnofsky, è in uno stato di grave carenza di autosufficienza.

Circa l'8% dei pazienti giudicato clinicamente dimissibile non può essere dimesso per la mancanza di strutture alternative.

Sopravvivenza e durata dell'ospedalizzazione per i pazienti con AIDS

La sopravvivenza dei casi di AIDS dal momento della diagnosi è uno degli indici più utili per valutare l'effetto degli interventi diagnostici e terapeutici.

I diversi studi condotti nei Paesi occidentali, pubblicati nel corso degli ultimi anni, concordano che nell'adulto la sopravvivenza mediana dalla diagnosi è inferiore ai sedici mesi.

Gli studi oggi disponibili (AN.CO. e C.U.R.A.) concordano altresì nell'evidenziare che circa il 20% del periodo di sopravvivenza dei pazienti con AIDS è trascorso in ospedale. Esperienze rilevanti per dimensioni ed area geografica ad alta prevalenza di infezione indicano inoltre l'esigenza di garantire una adeguata assistenza domiciliare agli ammalati di AIDS per circa 90-100 giorni all'anno: ciò comporterebbe la possibilità di assistere nel corso di un anno tre-quattro pazienti per ogni posto di assistenza extraospedaliera disponibile.

INDICAZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Partendo dall'aggiornata stima dei casi di AIDS attesi nel triennio 1993-1995 ed ipotizzando un bisogno di degenza ospedaliera che riguardi il 20% del periodo di durata in vita di ogni ammalato di AIDS, con un tasso di occupazione (in presenza di strutture idonee) del 75%, è possibile ricalcolare con sufficiente precisione il numero dei letti necessari nei prossimi anni. Accanto ai casi di AIDS sono da assistere in regime di degenza ordinaria anche soggetti con infezione da HIV sintomatica, ma non ancora AIDS. Sempre sulla base degli studi disponibili è possibile valutare i bisogni assistenziali di posti letto per HIV-positivi non AIDS in circa il 20% di quelli per i casi di AIDS.

Partendo da tali elementi di fatto si può stimare che nel 1993 per la sola assistenza dei soggetti con patologia da HIV sono necessari circa 2500 posti letto idonei (oggi vi è la disponibilità, in stanze ad uno o due letti, di circa mille posti) e che all'inizio del 1995 saranno necessari per gli stessi gruppi di pazienti non meno di 3350 letti.

La distribuzione di tali letti sul territorio nazionale dovrebbe tener conto, in larga misura, della distribuzione percentuale dei casi di AIDS per regione; all'interno delle singole regioni dovrebbero essere privilegiate le aree metropolitane e quelle urbane maggiormente colpite.

Accanto alle strutture per adulti va, poi, riservata in ogni regione una quota di letti, da ubicare in strutture ad elevata specializzazione, per l'assistenza ai bambini sieropositivi.

L'indagine condotta su 22 centri pediatrici maggiormente impegnati nell'assistenza a minori sieropositivi, dal «Centro per le attività assistenziali per i pazienti affetti da HIV», ha evidenziato la presenza di una media di 80 pazienti in follow-up per centro, con una media di 22 bambini ricoverati al giorno per malattie da HIV. Va ricordato che nel caso dei nati da madre sieropositiva è necessario che vengano seguiti in follow-up tutti i bambini, anche quelli non infetti.

La stessa indagine ha mostrato la necessità del trattamento domiciliare per il 63% dei bambini con malattia da HIV, contro un'offerta di assistenza che attualmente copre solo il 27% dei casi, probabilmente con livelli assistenziali non adeguati alle esigenze.

Nella evoluzione epidemiologica, i casi di AIDS pediatrici, (soggetti di età inferiore ai 13 anni), rappresentano attualmente circa il 2% del totale; sono però assai rilevanti i problemi posti dalla infezione da HIV in questa età, anche per la diversa evoluzione e gravità che la patologia assume in una parte consistente dei casi. Inoltre, costituiscono motivo di impegno, sul piano assistenziale, anche i casi (qualche migliaio) di bambini nati da madre sieropositiva, negativizzati con il tempo.

Sui futuri bisogni in questo ambito assistenziale grava il dubbio che alla possibile minore frequenza di infezione

nelle gestanti sieropositive tossicodipendenti possa fare riscontro una crescita dovuta alla estensione dell'infezione tra le donne non tossicodipendenti infettate per via sessuale.

È necessario sottolineare come la politica sanitaria al riguardo sia sempre stata basata sul principio che l'AIDS non rappresenta l'unica patologia infettiva che comporta la necessità di ricovero, che le malattie infettive classiche non sono scomparse, che spesso si presentano in forme nuove e più gravi e che, infine, nuove malattie infettive si presentano all'osservazione.

E stato calcolato che per le necessità assistenziali che dette malattie determinano in Italia siano indispensabili non meno di 2.500 letti distribuiti in modo sostanzialmente omogeneo in rapporto alla popolazione. È, infatti, possibile un contenimento del complessivo numero di posti letto necessari, entro il suddetto limite, sempre che siano disponibili strutture idonee sul piano funzionale e si adotti una politica più oculata, volta alla riduzione dei ricoveri non essenziali.

Considerato, così, che in talune realtà locali esistono reparti di malattie infettive che finora non hanno accolto, anche per particolari situazioni organizzative, i malati di AIDS e che per converso nei reparti di malattie infettive vengono spesso ricoverati pazienti che potrebbero essere efficacemente trattati in altri reparti o presso gli ambulatori o nelle strutture di «day hospital», si è dell'avviso che, ricorrendo ad idonee misure correttive mirate alla razionalizzazione degli interventi e al contenimento dei fabbisogni entro le esigenze oggettive, la dotazione complessiva a regime, nel periodo di sviluppo dell'epidemia preso in considerazione, possa essere determinata in 5.835 posti letto, cui vanno aggiunti 1.165 posti di «day hospital».

Nella distribuzione territoriale di tale complessiva dotazione, tenendo conto dei vari elementi in precedenza evidenziati, si è dell'avviso che per il 40% almeno dei posti si debba tener conto del numero dei casi di AIDS nelle diverse regioni e per il restante 60% della distribuzione della popolazione.

Va osservato che, in ogni caso, si tratta di strutture utilizzabili in modo indifferenziato per ogni malattia, sopratutto a carattere infettivo, ma anche per quelle caratterizzate da altre condizioni di suscettibilità dei pazienti alle infezioni per le più diverse cause e, quindi, idonee ad un proficuo impiego anche quando i bisogni assistenziali per le persone ammalate di AIDS dovessero, con il tempo, diminuire.

Regione	P.L.	Day hospital	Totale	P.L. 1990	Diff
Piemonte	435	87	522	596	- 74
Val d'Aosta	12	2	14	14	—
Lombardia	1246	249	1495	1405	90
Provincia autonoma di Bolzano	36	7	43	57	- 14
Provincia autonoma di Trento	43	9	52	58	- 6
Veneto	413	83	496	584	- 88
Friuli-Venezia Giulia	92	18	110	152	- 42
Liguria	236	47	283	269	14
Emilia-Romagna	477	95	572	568	4
Toscana	364	73	437	490	53
Umbria	65	13	78	103	- 25
Marche	127	25	152	188	- 36
Lazio	625	125	750	750	—
Abruzzo	92	18	110	158	- 48
Molise	21	4	25	41	- 16
Campania	431	86	517	725	- 208
Puglia	330	66	396	512	- 116
Basilicata	44	9	53	76	- 23
Calabria	148	30	178	266	- 88
Sicilia	416	83	499	656	- 157
Sardegna	182	36	218	232	14
Totale	5835	1165	7000	7900	- 900

È appena il caso di sottolineare che l'ipotizzato contenimento del numero dei posti letto da realizzare mediante ristrutturazioni o nuove costruzioni (dedotti i posti letto — circa 1.000 — che fanno parte di strutture già idonee) individua la soglia minima del fabbisogno, senza tener conto delle integrazioni che potrebbero essere realizzate dalle regioni con risorse diverse da quelle previste dalla legge n. 135 del 1990 in rapporto alle particolari esigenze epidemiologiche locali nel campo delle malattie infettive, e alla complessiva condizione delle strutture assistenziali.

Ciò che si reputa di dover evidenziare e che, nell'attuale fase di preliminare svolgimento delle attività di carattere meramente progettuale delle opere che furono individuate con la deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990, la ridefinizione del programma di interventi, con le stime aggiornate del fabbisogno, appare operativamente possibile e insieme doverosa, per tener conto delle generali condizioni di difficoltà finanziarie in cui versa attualmente il nostro Paese.

L'adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture di ricovero, nonché la realizzazione dei posti di trattamento a domicilio, sarebbero provvedimenti insufficienti qualora gli strumenti che debbono consentire la precisione e la tempestività delle attività diagnostiche non venissero parimenti adeguati. Si ritiene indispensabile, perciò, che venga rapidamente realizzato il programma che già contempla gli interventi di potenziamento o di istituzione dei laboratori di microbiologia, virologia e immunologia e della diagnostica per immagini ad alta tecnologia.

In attenta considerazione dovranno anche essere tenute le necessità dei servizi di anatomia ed istologia patologica, il cui contributo è apparso rilevante nel miglioramento della qualità diagnostica nel settore delle infezioni da HIV negli ultimi anni.

Per quanto concerne il personale, è da ribadire la necessità, nell'ambito delle apposite risorse assegnate, di garantire una copertura degli organici che sia piena nei reparti ospedalieri ubicati nelle grandi aree urbane e, comunque, nelle strutture con il maggior numero di casi di AIDS. Nelle altre situazioni, il grado di copertura degli organici dovrà essere proporzionale all'impegno assistenziale nei confronti dei malati di AIDS.

Il modello assistenziale basato sulla continuità.

Il protrarsi negli anni dell'infezione da HIV fino all'AIDS conclamato determina l'esigenza di una continuità assistenziale che vede avvicendarsi per il paziente interventi di assistenza a domicilio, prestazioni ambulatoriali e di «day hospital» e ricoveri ospedalieri.

In tale modello assistenziale, che la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS ebbe ad evidenziare già con i suoi primi documenti approvati nel 1988, le istituzioni pubbliche ed il volontariato, dovrebbero poter garantire un'assistenza tempestiva ed appropriata attraverso puntuali forme di coordinamento e integrazione.

Nel complesso, le strutture alle quali è demandato il compito di garantire la continuità assistenziale secondo le valutazioni finora effettuate, sono le seguenti:

5.835 posti letto ospedalieri di degenza ordinaria;
1.165 posti letto equivalenti di day hospital;
1 050 posti presso il domicilio del malato, gestiti dagli ospedali;
525 posti presso il domicilio del malato, gestiti dal volontariato;
525 posti presso residenze collettive o case alloggio, gestiti dal volontariato ed altre organizzazioni assistenziali.

L'indagine innanzi richiamata, effettuata dal «Centro per le attività assistenziali per i pazienti affetti da HIV», ha permesso di evidenziare che i ricoveri ospedalieri oggetto di rilevazione erano motivati da esigenze assistenziali in circa l'89% dei pazienti HIV positivi e nell'82% di quelli HIV negativi.

La richiesta di assistenza alle strutture di «day hospital» risulta provenire per il 5% da pazienti HIV negativi, per circa il 56% da affetti da AIDS e per circa il 40% da pazienti con infezione da HIV negli altri stadi. Al contrario i pazienti trattati in regime ambulatoriale sono per circa il 20% HIV negativi, per il 35% affetti da AIDS mentre per circa il 45% si tratta di pazienti sieropositivi negli altri stadi.

In sintesi le strutture di «day hospital» sono quasi completamente saturate da pazienti HIV positivi, mentre gli ambulatori permettono in prevalenza di garantire l'assistenza ai malati con malattie infettive classiche.

Tuttavia, alla fine del 1992, sempre secondo l'indagine citata, le strutture di «day hospital» risultano formalmente attivate solo nel 32% degli ospedali; nel 13,3% dei casi non sono state attivate e nel restante 54% sono state attivate di fatto e non formalmente.

Le strutture di «day hospital» dispongono di stanze separate rispetto a quelle destinate alla degenza solo nel 39,1% dei casi.

Il trattamento a domicilio.

Alla fine del 1992 su 2100 posti per i trattamenti a domicilio previsti dalla legge n. 135 del 1990, ne risultavano attivati solo 219 presso il domicilio del paziente e 214 in residenze collettive, pari al 20,6% di quelli previsti. Le regioni preannunciavano, peraltro, la

programmata attivazione di altri 920 posti presso il domicilio del paziente e 151 presso residenze collettive. Nel complesso si prevedeva che nel 1993 vi sarebbe stata la disponibilità di 1.389 posti pari al 66% di quelli indicati dalla legge

Quello del trattamento a domicilio rimane, quindi, uno dei settori nei quali continuano a registrarsi difficoltà e ritardi nella realizzazione degli interventi previsti dalla legge. Tra i fattori di difficoltà viene segnalata dalle regioni la inadeguatezza delle risorse disponibili, sia con riferimento ai costi assistenziali per i casi non infrequenti di soggetti non autosufficienti, sia tenendo conto dell'impegno operativo delle strutture ospedaliere cui è demandata l'attività diretta di assistenza in una parte rilevante dei casi. Altro elemento di difficoltà è quello determinato dalla incertezza circa la politica futura sui trattamenti domiciliari.

E pertanto necessaria una attenta rideterminazione del programma generale di interventi per il trattamento a domicilio in rapporto alle pressanti esigenze assistenziali che si sono venute a determinare, a motivo del ritardo nella realizzazione del programma di adeguamento delle strutture di ricovero, ma anche e soprattutto per l'affermarsi di un nuovo modello assistenziale che considera fondamentale l'assistenza a livello domiciliare con l'appoggio e la guida centrale degli ospedali, per assicurare alle persone con AIDS una condizione di vita quanto più possibile vicino alla normalità. In conseguenza i posti di trattamento domiciliare dovrebbero essere incrementati nelle regioni che hanno un maggior numero di persone con AIDS da assistere

A tal fine potrebbe essere destinata la quota di minor spesa di ammortamento che si viene a determinare con l'ipotizzato contenimento del numero dei posti letto da costruire e ristrutturare (900 posti).

Alle strutture ospedaliere deve essere demandato anche il compito di verificare la qualità dell'assistenza fornita dalle organizzazioni di volontariato.

Tra i problemi ancora non completamente portati a soluzione vi è quello relativo alla difficoltà di far attuare agli infermieri, fuori dall'ambito ospedaliero, le terapie endovenose ed infusionali e altre procedure assistenziali, in assenza del medico.

In considerazione delle particolari necessità che si presentano nelle aree metropolitane si ritiene opportuno che le regioni provvedano, se lo ritengono utile, ad identificare appositi servizi per i trattamenti a domicilio ai quali demandare sia le funzioni di coordinamento delle attività dei medici ed infermieri che quelle di verifica dell'ammissione dei pazienti al trattamento, nonché il controllo sull'attività del volontariato coinvolto nell'assistenza, oltre che la gestione dei flussi informativi.

Il decentramento coordinato.

La diffusione dell'infezione nella popolazione, la richiesta di informazione e formazione da parte di soggetti a rischio di infezione, l'anticipazione del momento in cui viene formulata la diagnosi di AIDS rispetto all'originaria definizione di caso, il cambiamento degli indirizzi clinici e terapeutici, con il conseguente aumento dei casi sottoposti a trattamenti antivirali o a pratiche di profilassi primaria e secondaria, rendono impossibile continuare a gestire l'intera problematica con un modello che faccia prevalente riferimento agli ospedali e in particolare, ai reparti di malattie infettive.

Al contrario, sul modello di quanto è avvenuto in altri Paesi, sembra utile che da un lato si attivi un maggiore coinvolgimento delle strutture cliniche di altre specialità che hanno un ruolo rilevante nella gestione dei soggetti con infezione da HIV e, dall'altro si promuova un'apertura dei centri clinici di II e III livello, ferma restando la loro funzione centrale nel coordinamento. verso la comunità esterna. È necessario, infatti, realizzare una gestione della problematica AIDS che utilizzi anche l'apporto dei medici e pediatri di base (ed è per questo che per essi sono stati svolti e verranno svolti appositi corsi di formazione) nonché quello delle varie strutture appartenenti al primo livello, nell'ambito del sistema di collaborazione definito nell'atto di intesa Stato-regioni del 7 novembre 1991.

È essenziale che le strutture infettivologiche e quelle delle altre specialità che sono maggiormente impegnate, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai malati di AIDS, si aprano verso i servizi e le strutture di I e II livello, sia intra che extraospedalieri, secondo un decentramento che dovrà essere formalmente coordinato e regolamentato nella linea della organizzazione dipartimentale. In tal modo sarà consentito ai pazienti di fruire dei servizi assistenziali a seconda dei bisogni del momento e di condurre così una vita quanto più possibile normale; al tempo stesso potranno essere contenute le esigenze di degenza ospedaliera ordinaria, mentre assumeranno un ruolo determinante le prestazioni ospedaliere a ciclo diurno e quelle ambulatoriali.

LA PROTEZIONE DAL CONTAGIO DA HIV PER GLI OPERATORI E DI PAZIENTI

La trasmissione dell'HIV in ambito sanitario può avvenire attraverso le seguenti modalità:

1) trasfusione di sangue o emoderivati infetti,

2) trapianto di organi, midollo e altri tessuti o inseminazione artificiale da soggetti infetti;

3) l'utilizzo di presidi ed apparecchiature contaminate;

4) da paziente infetto ad operatore a seguito di esposizioni accidentali durante l'attività lavorativa;

5) da operatore infetto al paziente durante l'esecuzione di procedure invasive.

In Italia sono state adottate, a partire dal 1985, misure per la prevenzione della trasmissione dell'infezione attraverso la trasfusione di sangue, l'infusione di emoderivati, il trapianto o di organi e tessuti.

Tali misure hanno permesso di ridurre al minimo il rischio associato alle pratiche anziriportate. È necessario però continuare ad ampliare i programmi di controllo di qualità della diagnosi di infezione da HIV su sangue.

Il decreto ministeriale 28 settembre 1990 ha stabilito, in materia, norme di comportamento per gli operatori sanitari al fine di prevenire la trasmissione dell'infezione e di contenere la circolazione del virus in ambito assistenziale. Tuttavia, come si evince da indagini condotte, non risulta che le precauzioni universali siano entrate nella routine assistenziale di tutti gli ospedali.

Le raccomandazioni emanate nel 1990 necessitano, altresì, di una revisione anche alla luce degli episodi, verificatisi all'estero, di trasmissione dell'infezione da HIV da operatore infetto a paziente ed a seguito di procedure diagnostiche.

IL VOLONTARIATO

Il volontariato continua ad avere un ruolo rilevante nella prevenzione e nella lotta contro l'AIDS. È, perciò, necessario continuare a sostenere la collaborazione da parte delle varie associazioni con particolare riguardo a quelle che operano nei trattamenti a domicilio, nei gruppi di auto-aiuto, nelle attività di prevenzione verso i tossicodipendenti e nel mondo della scuola e del lavoro.

Occorre inoltre una specifica disciplina che, nel quadro delle normative vigenti e di concerto con il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consenta la piena utilizzazione dell'opera dei volontari in aiuto alle persone con infezione da HIV che si rivolgono ai servizi ospedalieri.

L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L'aggiornamento del personale dei reparti di malattie infettive e degli altri reparti assimilati, come anche del personale appartenente ad altre strutture che si trovano a gestire procedure e materiali biologici nell'ambito delle infezioni da HIV, è essenziale.

Tuttavia è necessario passare ad una fase in cui la formazione e l'aggiornamento diventano parte centrale e determinante di specifici progetti orientati al reale raggiungimento di obiettivi prefissati, modificando opportunamente in tal senso la disciplina di cui all'art. 1, lettera *d)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Le attività di formazione centrale attraverso i piani di formazione dell'Istituto superiore di sanità andrebbero concentrate in futuro sulla conduzione di corsi per formatori destinati ai medici di medicina generale, ai pediatri di base, ad altre categorie sanitarie, agli operatori del volontariato, oltre a corsi, sempre ad elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, diretti verso categorie delle quali si ravvisasse l'esigenza di una formazione o un aggiornamento specifico.

Andrebbe previsto che il personale delle strutture operanti nel Servizio sanitario nazionale, e quello delle Università, possa partecipare alle attività di formazione, sia in qualità di docente che di discente, in posizione di comando o distacco.

Andrebbero annoverate tra le attività di formazione anche quelle svolte attraverso le borse di studio annualmente messe a concorso dall'Istituto superiore di sanità.

IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il coordinamento delle attività è effettuato con l'intervento della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS la quale è tenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 135 a dare periodicamente, in relazione alle previsioni epidemiologiche indicazioni sulle esigenze assistenziali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, e le province autonome. È allo studio la integrazione della predetta Commissione con rappresentanti delle regioni.

A livello locale è emersa la necessità di dare impulso alla funzione di coordinamento delle attività di formazione, informazione, prevenzione e verifica della qualità dell'assistenza, nonché di gestione dei flussi informativi, affidate, secondo i piani regionali, ai centri di riferimento di cui all'art. 9 della legge n. 135 del 1990.

LA RICERCA

La ricerca costituisce uno dei punti di massima rilevanza nella lotta contro l'AIDS. Lo sforzo messo in atto con il progetto di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, grazie all'adozione di precisi meccanismi di selezione e di finanziamento, ha consentito ai ricercatori italiani di conseguire importanti risultati, come testimonia il grande numero di pubblicazioni prodotte.

Occorre, comunque, che vengano stabiliti criteri e parametri che consentano di valutare la produttività della ricerca in termini di acquisizione di significative conoscenze scientifiche.

È, altresì, necessario che i programmi, di cui va garantita la continuità, coprano anche gli aspetti di sanità pubblica e di ricerca applicata sulle problematiche dell'AIDS.

Da ultimo, ma non certo per l'importanza, è da ricordare l'imperativo di combattere la discriminazione e la stigmatizzazione delle persone infette da HIV o con AIDS, come riafferma, nel citato recente documento, l'Organizzazione mondiale della sanità e come già stabilito in modo puntuale, nella legge n. 135 del 1990».

94A2564

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1994

Approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n 421, che demanda al Governo la predisposizione e l'adozione dei progetti-obiettivo inseriti nel Piano sanitario nazionale, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, di intesa con la Conferenza pemanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati;

Vista la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 ottobre 1993,

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Preso atto dell'intesa intervenuta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 febbraio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È approvato il piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PIANO SANGUE - PLASMA NAZIONALE PER IL TRIENNIO 1994-1996

1) LA SITUAZIONE ATTUALE

Il sistema trasfusionale italiano si presenta soddisfacente se valutato nel suo complesso, disomogeneo ad una analisi più approfondita e disaggregata per singolo territorio regionale, non solo in termini di disponibilità di sangue, ma soprattutto nel numero e nella dimensione delle strutture che lo compongono, oltre che nella tipologia delle prestazioni erogate da ciascuna struttura.

Risalire alle cause di una situazione così diversificata, pur in presenza di una legge specifica nel settore, comporterebbe una analisi puntuale dei diversi contesti normativi, culturali e sociali che l'hanno determinata. Quello che invece occorre rilevare è come l'attuale organizzazione strutturale e operativa dei servizi di trasfusione, anche laddove ha consentito di raggiungere elevati e qualificati livelli di attività, si dimostri inidonea, così com'è oggi, a realizzare un intervento programmatorio che assuma come proprio obiettivo l'autosufficienza nazionale per componenti cellulari e plasmaderivati.

La mancata realizzazione, al momento attuale, di un flusso informativo corrente attraverso il Registro nazionale istituito di recente con decreto ministeriale 18 giugno 1991, rende difficile e imprecisa la raccolta di dati che concernono l'attività trasfusionale italiana. Le informazioni che provengono dalle fonti più autorevoli rappresentate nella Commissione nazionale per il servizio trasfusionale indicano che attualmente il nostro Paese manca di 600 000 unità per raggiungere con donatori volontari periodici il proprio fabbisogno teorico di sangue intero anno (e quindi di concentrati di emazie), calcolato

sulla base di 40.000 unità/milione di abitanti anno (tabella 1). I dati riportati in detta tabella dovranno essere annualmente aggiornati da parte dell'Istituto superiore di sanità, sulla base dei flussi ufficiali periodicamente trasmessi con il Registro sangue di cui al sopra citato decreto ministeriale 18 giugno 1991.

Il difetto è accentuato da una distribuzione assai disomogenea della «risorsa sangue» nelle diverse regioni e dalla mancanza di strumenti organizzativi di coordinamento interregionale e spesso anche infra-regionale.

È pur vero che, se si considerano le donazioni occasionali, il difetto si riduce a circa 200.000 unità/anno. Ma queste ultime donazioni, oltre a non cogliere l'obiettivo dell'autosufficienza, comportano un rischio più alto di trasmissione trasfusionale di malattie infettive. Per di più, molte volte rappresentano l'esito della drammatica pressione che la mancanza di sangue esercita sulle famiglie dei malati, con tutto ciò che ne consegue.

L'autosufficienza conseguita con l'apporto dei donatori occasionali può quindi rappresentare soltanto un obiettivo intermedio, sul percorso di un'autosufficienza ottenuta con il contributo dei soli donatori volontari periodici.

Per quanto riguarda i plasmaderivati, la situazione è sicuramente più critica, registrando una dipendenza dall'estero per oltre il 70% del fabbisogno nazionale di plasma.

In siffatte condizioni, un difetto di approvvigionamento o di produzione all'estero, una qualsiasi variabile di mercato, costituiscono condizioni capaci di rendere insufficienti o addirittura irreperibili prodotti terapeutici «salva-vita», come già è avvenuto in più di una occasione.

È quindi evidente la necessità di raggiungere l'autonomia circa le fonti di approvvigionamento della materia prima per la produzione di plasmaderivati: autonomia che acquista carattere «strategico».

Il piano si propone di raggiungere l'obiettivo — al termine del triennio — di una disponibilità di plasma pari a 800.000 litri/anno.

2) LA STRATEGIA DI INTERVENTO

Riguarda una serie di misure dirette a realizzare:

A) L'autosufficienza nazionale per sangue intero e plasmaderivati.

B) La riorganizzazione delle strutture trasfusionali e la qualificazione dell'intervento trasfusionale.

C) La formazione e l'aggiornamento del personale.

D) La promozione della ricerca.

3) IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello organizzativo delle attività trasfusionali è quello definito dalla legge 4 maggio 1990, n. 107 ed è così articolato:

A livello U.S.L.

servizi di immunoematologia e trasfusione;

centri trasfusionali;

unità di raccolta.

A livello regionale:

centri di coordinamento e compensazione;

centri ed aziende convenzionate per la produzione di emoderivati.

A livello centrale.

il Ministero della sanità;

l'Istituto superiore di sanità;

la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

Saranno definiti, con le norme regolamentari che saranno emanate dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 11 della legge n. 107/1990, standard organizzativi per i servizi e i centri trasfusionali allo scopo di rendere più omogenea l'attività di medicina trasfusionale nel territorio nazionale.

4) GLI INTERVENTI DA COMPIERE

Per il triennio 1994-1996 vengono individuati i seguenti interventi da compiere per assicurare una risposta organica e quantitativamente significativa ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale:

A) In relazione all'obiettivo dell'autosufficienza nazionale per sangue intero e plasmaderivati, gli interventi da compiere o completare sono:

a) attuare quanto previsto all'art. 11, comma 4, della legge n. 107/1990, promuovendo iniziative dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare i potenziali donatori, sui valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione di sangue, favorendo l'associazionismo dei donatori;

b) incrementare l'indice di donazione nei donatori periodici associati, migliorando il servizio di «chiamata» attraverso la sua computerizzazione e intervenendo sulle condizioni ambientali ed operative delle strutture di raccolta;

c) incrementare la disponibilità di sangue nell'entità e con la progressione indicata in tabella 2, i cui parametri di riferimento (% di donatori sul totale della popolazione

residente, indice di donazione) devono essere intesi come obiettivi di ogni singola struttura;

d) promuovere iniziative tese a generalizzare in tempi brevi la pratica di prelievi da 450ml ± 10% di sangue intero, come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 1990;

e) promuovere, con il concorso delle associazioni dei donatori, iniziative atte a diffondere una corretta informazione circa il significato e i contenuti della plasmaferesi produttiva, così da renderne compartecipe anche il donatore;

f) rendere operante con l'emanazione delle normative tecniche di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 107/1990 il coordinamento nazionale dell'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione affidato all'Istituto superiore di sanità, per favorire il raggiungimento dell'autosufficienza già oggi facilmente attuabile per il sangue con l'invio delle eccedenze di emazie di alcune regioni. Tali funzioni di coordinamento potranno essere svolte con il supporto ed in collegamento con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266);

g) assicurare un corretto impiego della «risorsa sangue», assumendo a pratica costante la trasfusione mirata con emocomponenti e plasmaderivati;

h) predisporre, sulla base delle direttive tecniche e promozionali emanate dalla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, programmi attuativi di terapia alternativa all'uso di sangue omologo, quali l'autotrasfusione con predeposito, l'emodiluizione normovolemica e il recupero perioperatorio;

i) promuovere la costituzione, in tutti i presidi ospedalieri con significativo consumo trasfusionale, di Comitati ospedalieri per il «buon uso del sangue» nell'ambito della VRQ art. 135 ANUL, con il compito di:

definire sistemi di valutazione del consumo di sangue nei singoli reparti al fine di prospettare la più corretta indicazione alla terapia trasfusionale, secondo il principio del rischio-beneficio;

indurre, ogni qual volta possibile, la riduzione delle trasfusioni di plasma;

verificare la qualità delle cure prestate al paziente attraverso una valutazione obiettiva dell'efficacia della terapia trasfusionale;

concorrere alla attuazione locale dei programmi di cui alla precedente lettera *h)*;

l) predisporre programmi regionali per l'approvvigionamento del plasma da scomposizione; tali programmi devono essere diretti a raggiungere i seguenti risultati:

generalizzare l'impiego di contenitori con additivi-conservanti;

ottenere, in ciascun territorio, la scomposizione di almeno l'80% delle unità di sangue intero nel primo anno di attuazione del programma, per giungere, nel triennio, a superare il 90%;

ottenere che almeno l'80% del plasma da scomposizione giunga a congelamento entro 3-6 ore dalla raccolta, in modo da acquisire la più alta resa in fattori della coagulazione;

contenere i consumi trasfusionali di plasma al di sotto del 5% del totale dei consumi trasfusionali delle singole sedi di ricovero.

La tabella 3 indica orientativamente le dotazioni occorrenti per l'attività di scomposizione;

m) attivare programmi di plasmaferesi produttiva ad integrazione di quelli enunciati alla lettera precedente. Considerato che, con limitati investimenti, almeno il 50% del fabbisogno di plasma può essere soddisfatto attraverso la scomposizione del sangue intero, i programmi di plasmaferesi produttiva, che comportano alti costi di gestione, devono porsi unicamente l'obiettivo di colmare la differenza. Conseguentemente, i criteri da seguire con gradualità sono:

attivare i programmi nelle sedi che presentano «indici di affidabilità», intendendo come tali l'esistenza, negli ultimi due anni, dei seguenti requisiti: numero dei donatori attivi periodici non inferiore a 4.000; indice di donazione non inferiore a 1,6, ammettendo indici inferiori unicamente quando la sede goda di eccedenza di emazie; percentuale di scomposizione delle unità di sangue intero in ingresso non inferiore all'80%; conoscenza della procedura per aver eseguito un totale di almeno 300 plasmaferesi produttive a titolo sperimentale;

impiegare separatori cellulari organizzati in moduli di 3-4 macchine collocati all'interno delle sedi di raccolta già esistenti, sviluppando il programma con la progressione proposta in tabella 4, intendendo come indicativo il tipo di modello organizzativo e come vincolante la produttività finale (kg di plasma prodotto/anno) in rapporto alle risorse impegnate;

orientare la selezione e il controllo dei donatori in modo da privilegiare prelievi da 600 ml di plasma per seduta;

perseguire la piena produttività di ciascun separatore cellulare, quantificabile in 1.000 procedure/anno/macchina, per un totale di 500-600 litri di plasma/anno/macchina;

finalizzare alle specifiche fasi di realizzazione del programma le risorse economiche e le necessarie dotazioni organiche da destinare alle sedi prescelte, subordinando l'erogazione di ulteriori risorse alla verifica dei risultati raggiunti di anno in anno;

aggiornare i programmi in corso d'opera, in ragione della produzione conseguita con la sola scomposizione delle unità di sangue intero, che, in una prospettiva di lungo termine, deve tendere a soddisfare il 70-80% del fabbisogno nazionale di plasma;

n) individuare i centri autorizzati alla produzione di plasmaderivati,

o) in sede di Istituto superiore di sanità, con l'analisi del Registro del sangue di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1991 e con il contributo della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, predisporre strumenti di verifica della attività delle strutture trasfusionali, delle loro dotazioni e della progressione con la quale si attua il presente piano, visto nella sua globalità, anche affinché raggiunta l'autosufficienza nazionale per componenti cellulari, possano essere formulati gli indirizzi utili a deprimere o a convertire la raccolta del sangue intero nelle regioni di eccedenza man mano che crescono le disponibilità delle regioni attualmente in carenza.

p) definire e rendere immediatamente operativi strumenti di compensazione economica efficaci e rapidi, tali da incoraggiare l'impegno di risorse da parte delle regioni, che possono offrire il proprio contributo al rapido conseguimento dell'autosufficienza perseguita dal presente piano.

B) La legge n. 107/1990 prevede come parametro per l'organizzazione territoriale dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali quello della popolazione residente. Se tale parametro, visto nel contesto dell'attuale sistema trasfusionale, rende evidente l'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione della rete dei servizi e dei centri, le funzioni attribuite dalla legge a tali strutture, richiamandole ad un impegno autenticamente clinico, richiedono che gli interventi di riorganizzazione si caratterizzino anche in termini di qualificazione delle prestazioni erogate

Pertanto, la programmazione regionale, nel definire l'ubicazione e il tipo delle strutture trasfusionali del proprio territorio, dovrà perseguire una maggiore omogeneità del sistema riducendone, se del caso, la frammentazione e realizzando completamente nel triennio di validità del piano quanto previsto dal disposto normativo degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 107/1990. È possibile sperimentare, in attuazione dei citati articoli, l'istituzione di servizi di immunoematologia e trasfusione multizonale, collegati con i centri trasfusionali con una organizzazione funzionale di tipo dipartimentale.

Nei presidi ospedalieri, che a norma dell'art 6, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono forniti soltanto di frigoemoteca, l'attività trasfusionale consiste.

nel raccogliere la domanda trasfusionale, controllarne la corretta formulazione e trasmetterla alla struttura trasfusionale cui è affidato il rifornimento dell'emoteca;

nella conservazione delle unità trasfusionali assegnate al singolo malato dalla struttura trasfusionale competente,

nella conservazione delle unità di globuli rossi concentrati da utilizzarsi in caso di urgenza;

nella gestione della movimentazione delle unità trasfusionali e nella tenuta del «registro di carico e scarico»,

nel provvedere al controllo e nel disporre gli interventi manutentivi delle dotazioni strumentali che supportano l'attività.

Fino a diverse disposizioni in materia, la responsabilità della gestione della frigoemoteca resta affidata al direttore sanitario della sede di ricovero, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Per raggiungere, sia a livello regionale che nazionale, una completa armonizzazione ed omogeneità del sistema trasfusionale, è necessaria una esatta conoscenza delle attività svolte dalle singole strutture trasfusionali. Il Registro nazionale del sangue, istituito con decreto ministeriale 18 giugno 1991, costituisce un primo strumento volto a conseguire questo obiettivo. Tuttavia, un livello di conoscenza pienamente adeguato può essere raggiunto soltanto attraverso un sistema informatizzato di comunicazione che, facendo salve le specifiche esigenze delle singole strutture, consenta una uniforme e sistematica raccolta dei dati indispensabili sia alla programmazione regionale che a quella nazionale.

Deve essere quindi generalizzata, nei servizi e nei centri, la dotazione di sistemi di gestione automatica che, accanto ad una maggiore efficienza nella operatività quotidiana, siano adatti a conseguire l'obiettivo su indicato.

Preso atto della necessità di rifinanziare la legge n 107/1990, nel periodo di validità del piano le risorse finanziarie necessarie vanno reperite attraverso un recupero graduale della spesa farmaceutica per l'acquisto di plasma-derivati. Infatti, con l'attuazione dei programmi di plasma produzione (separazione del 95% del sangue intero prelevato e plasmaferisi produttiva) e l'avvio all'industria del plasma ottenuto, è possibile conseguire, a partire dal 1994, un risparmio annuale del 30% da impiegare per l'attuazione dei suddetti programmi.

TABELLA 1

REGIONE	N. abitanti	1 Fabbisogno teorico (*)	2 Disponib. totale	Differen. 1 - 2	3 Disponib da donatori per. attivi	% apporto don attivi	Differen 2 - 3	Differen 1 - 3	N donatori per attivi	% sulla popolazione	Indice di donazione
Abruzzo	1.244.408	49.800	26.300	— 23.500	19.687	75%	— 6.613	— 30 113	11.595	0,93%	1,70
Basilicata	617.265	24.700	6.500	— 18.200	2.613	40%	— 3.887	— 22.087	2.714	0,43%	0,96
Calabria	2.116.749	84.700	13.100	— 71.600	8.311	64%	— 4.789	— 76.389	4.210	0,20%	1,97
Campania	5.607.718	224.300	80.000	— 144.300	37.085	46%	— 42.975	— 187.215	20.086	0,36%	1,85
Emilia-Romagna	3 947.140	157.900	279.209	+ 121.309	279.209	100%	—	+ 121.309	150.894	3,82%	1,85
Friuli-Venezia Giulia	1.224.221	49.750	55 681	+ 5.931	55.681	100%	—	+ 5.931	53.821	4,40%	1,03
Lazio	5.080.060	203.200	169.200	— 34 000	33.993	20%	— 135.207	— 169.207	29.642	0,58%	1,15
Liguria	1.778.024	71 120	70.700	— 420	40 462	57%	— 30.238	— 30.658	27.500	1,55%	1,47
Lombardia	8 885.224	335.500	439.371	+ 83.871	397.908	91%	— 41.463	+ 42.408	259.326	2,92%	1,53
Marche	1.424.378	57.000	56.500	— 500	55.447	98%	— 1.053	— 1.553	28.228	1,99%	1,96
Molise	332.667	13.307	5.500	— 7.807	2.189	40%	— 3.311	— 11.118	2.776	0,83%	0,79
Piemonte	4.411.921	176.500	228.000	+ 51.500	199 916	88%	— 18.084	+ 23.416	117.537	2,66%	1,70
Puglia	3.978.058	159.100	80.600	— 78.500	20.821	26%	— 59.779	— 138.279	14.205	0,35%	1,46
Sardegna	1.628.690	65.100	68.250	+ 3.150	35.670	52%	— 32.580	— 29.430	22.434	1,38%	1,59
Sicilia	5.051.413	202.060	84.300	— 117.760	48.341	57%	— 35.959	— 153.719	35.912	0,71%	1,35
Toscana	3.580.589	143.220	121.916	— 21.304	53.681	44%	— 68.235	— 89.539	42.164	1,18%	1,27
Trentino-Alto Adige	877.205	35.100	47.040	+ 11.940	47.040	100%	—	+ 11.940	25.220	2,88%	1,87
Umbria	814.942	32 600	27.200	— 5.400	17.584	65%	— 9.616	— 15.016	10.959	1,34%	1,60
Valle d'Aosta	113.587	4.540	9.586	+ 5.046	9.586	100%	—	+ 5.046	5.227	4,60%	1,83
Veneto	4.366.244	174.650	211.515	+ 36.865	211.515	100%	—	+ 36.865	126.606	2,90%	1,67
Totale	57.080.498	2.284.147	2.080.468	— 203.679	1.576.739	76%	— 503.729	— 707.408	991.056	1,73%	1,60

(*) Sulla base di 40.000 unità/milione di abitante.

Tabella 1. Fabbisogno nazionale di sangue e disponibilità (anno 1990, sulla base delle informazioni avute da AVIS, FIDAS e centri regionali di Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana).

TABELLA 2

PROGRAMMA DI AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE PER SANGUE INTERO
(redatta sulla base delle informazioni avute dalle Associazioni Donatori e da alcuni Centri Regionali)

Fabbisogno teorico anno a breve term	Fabbisogno teorico anno a 3-5 anni	Situazione e obiettivi	Numero di abitanti	% don per sul totale popolazione	Numero donatori periodici (*)	Indice di donaz (**)	Disponibil unità sangue intero da periodici attivi	N donazioni da donatori occasionali	Differenza da fabbisogno teorico
2 280 000 unità	2 280 000 unità	Situazione attuale	57 000 000	1,73%	990 000	1,6	1 580 000	500 000	200 000
		Obiettivi a breve termine	57 000 000	1,8	1 025 000	1,8	1 840 000	400 000	- 40 000
		Obiettivi a 3 anni	57 000 000	2,0	1 140 000	1,9	2 160 000	120 000	—
		Obiettivi a 5 anni	57 000 000	2,1	1 197.000	1,9	2 280 000	—	
			57.000 000	2,0	1 140.000	2,0	2 280 000	—	—

(*) Il calcolo presuppone un numero stabile di abitanti e non tiene conto della riduzione del fabbisogno che conseguirà alla diffusione della pratica dell'autodonazione. Gli obiettivi sono, quindi, soggetti ai relativi aggiornamenti «in corso d'opera»

(**) L'incremento della percentuale di donatori periodici sul totale della popolazione comporta investimenti diretti alla programmazione (associazionismo volontario) di cui, peraltro, è parte integrante anche l'efficienza dei servizi di accoglienza offerti dalla sede di raccolta (rapidità e precisione della accettazione, locali di attesa e di ristoro confortevoli, orari di accesso convenienti, regolarità dei controlli, agilità dei meccanismi operativi, dotazioni organiche adeguate al flusso dei donatori e, indicativamente, nel rapporto di 1 unità operativa ogni 8 prelievi/seduta).

L'incremento dell'indice di donazione viene perseguito avvalendosi soprattutto di strumenti organizzativi e, in primo luogo, della gestione automatica della «chiamata»

TABELLA 3

DOTAZIONI OCCORRENTI PER L'ATTIVITA DI SCOMPOSIZIONE

N. di U.I scomposte per anno	Spazio m²	Centrifughe refrigerate (4-6 posti)	Congel -90 °C (80-100 lt)	Congel -40 °C (tot lt)	Organico (n unità tecniche)
Fino a 10 000	16	1-2	1	300 500	1-2
10 20 000	20	2 3	2	800 1200	2-3
20 30 000	28	3	2	1200-1800	3
30 40 000	40	3 4	2	1800	3-4
40 50 000	40	4	2	1800	4-5

TABELLA 4

PLASMAFERESI PRODUTTIVA: PROGRAMMA DI ATTIVAZIONE E SUA PROGRESSIONE

N ord	N separatori	Giornate lavorative/anno del settore	N procedure/anno (obiettivo)	Obiettivi di produzione kg/anno	Ore di presenza occorrenti (paramed.)	N operatori occorrenti (paramed.)	N operatori assegnabili (paramed. + med.)
1	1	230	600	300	1400	1	1 + 0
2	2	230	1600	840	1400	1	1 + 0
3	3	300	3000	1650	3600	2,6	3 + 0 o 2
4	4	300	4000	2200	3600	2,6	3 + 1

1. Corrisponde alla condizione di ricerca delle adesioni e di avvio della sperimentazione (condizione genericamente identificabile nel primo anno di lavoro): si presuppone pertanto una operatività limitata, compensazioni eccezionali da parte di personale ordinariamente addetto ad altri compiti. Totale assorbimento dei nuovi impegni di natura medica (giudizi di idoneità, sorveglianza, eventuale flebotomia) da parte del personale già disponibile.

2. Corrisponde alla fase di consolidamento: il conseguimento dell'obiettivo documenta la capacità di procedere nell'esperienza con buone probabilità di successo. In questa fase, presumibilmente corrispondente al secondo anno di attività, vengono richieste rilevanti compensazioni da parte del personale medico e non medico ordinariamente addetto ad altre mansioni. All'impegno della struttura nel produrre un ulteriore sviluppo deve corrispondere la rapida assegnazione delle risorse occorrenti.

3. Corrisponde alla fase del conseguimento di standard operativi soddisfacenti. E caratterizzata da uno squilibrio delle dotazioni organiche: quando le nuove assegnazioni siano di tre unità paramediche, mentre una di queste resta sottoutilizzata, viene invece richiesta una compensazione molto elevata da parte del personale medico già disponibile; al contrario, quando venisse formulata la scelta alternativa, si determinerà una sottoutilizzazione dell'unità medica e la necessità di consistenti compensi da parte del personale paramedico. La scelta fra le due condizioni deve restare affidata alle singole sedi, che la formuleranno in rapporto alle diverse situazioni d'origine.

4. Corrisponde allo standard operativo che realizza il miglior rapporto costi/benefici per una operatività routinaria e stabile. E inteso che lo sviluppo di assetti più consistenti comporterà dimensionamenti dell'organico più favorevoli in ragione della maggiore facilità con la quale possono realizzarsi le compensazioni.

BUON USO DEL SANGUE

Il sangue per uso trasfusionale è di esclusiva origine umana. Si tratta di una risorsa terapeutica limitata e deperibile che, accanto a vantaggi, comporta anche rischi limitati ma misurabili. Per ridurre i rischi ed evitare carenze, il sangue va utilizzato solo quando ne esiste precisa indicazione e ricorrendo all'emocomponente specifico per il difetto che si vuole correggere.

Le indicazioni alla trasfusione.

Fatta eccezione per casi particolari (exsanguino - trasfusione) che richiedono l'impiego di sangue intero, la trasfusione viene attualmente effettuata impiegando i singoli emocomponenti: globuli rossi, plasma, piastrine. La trasfusione di globuli rossi è indicata per aumentare rapidamente il trasporto e la cessione di ossigeno ai tessuti. Il valore soglia di Hb oscilla tra 70 e 100 g/L a seconda dei casi ed è più elevato nel neonato.

La trasfusione di plasma fresco e indicata per correggere i deficit dei fattori della coagulazione non altrimenti correggibili (es. fattore V e VII). Il valore soglia e rappresentato dal rapporto paziente/controllo del tempo di protrombina (PT) e/o del tempo di tromboplastina parziale (PTT) superiore a 1,4.

La trasfusione di piastrine è indicata per il trattamento delle emorragie dovute a carenza quantitativa o qualitativa delle piastrine. Il valore soglia è 10.000-20.000/uL per i pazienti medici, 50.000-100.000/uL per i pazienti chirurgici.

In particolari casi sono indicati i cosiddetti emocomponenti di secondo livello, ottenuti dai precedenti mediante successivi procedimenti fisici (filtrazione, irradiazione, ecc.).

Gli emoderivati sono concentrati di specifiche proteine ottenuti dal plasma mediante procedimenti fisico-chimici di separazione e purificazione. Si tratta di farmaci costosi, sottoposti a registrazione del Ministero della sanità. Quelli di più comune impiego sono l'albumina, le gammaglobuline e i concentrati di Fattore VIII.

L'autotrasfusione.

Alla realizzazione del buon uso del sangue concorre anche l'impiego della trasfusione di sangue autologo o autotrasfusione.

Questa può avvenire tramite il prelievo di sangue dal paziente prima di un intervento programmato (predeposito, emodiluizione), o recuperando il sangue perso durante

e dopo l'intervento (recupero intra e post operatorio). Le indicazioni sono le stesse del sangue omologo. Dato che il programma di autotrasfusione è costoso e impegnativo, esso va riservato agli ospedali che praticano interventi di chirurgia maggiore con perdite di 2 o più unità di sangue quali chirurgia vascolare addominale, cardiochirurgia,ortopedia (protesi totale d'anca, protesi totale di ginocchio, interventi correttivi per scoliosi), prostatectomia radicale, trapianto di fegato.

La richiesta.

Il buon uso inizia dalla richiesta, che deve essere appropriata ed accurata. Per evitare una eccessiva richiesta di sangue, frequente soprattutto in chirurgia, è utile costruire una tabella che stabilisca per ogni èquipe il numero massimo di unità da richiedere per tipo di intervento chirurgico programmato (cosiddetto Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS). In attesa che ogni ospedale realizzi il proprio MSBOS, è utile che si ricorra a MSBOS pubblicati.

L'accuratezza della richiesta riguarda anche la corretta identificazione dei prelievi in reparto e la completa e chiara compilazione della modulistica di accompagnamento. Per evitare che eventuali errori di identificazione del paziente o del campione portino alla trasfusione di sangue ABO incompatibile è necessario disporre di due determinazioni di gruppo ABO e tipo Rh effettuate su due differenti campioni prelevati in momenti diversi. Solo se le due determinazioni danno risultato identico, è possibile trasfondere sangue dello stesso gruppo ed Rh; nel caso in cui non si disponga di due determinazioni di gruppo/Rh è consigliabile trasfondere sangue di gruppo 0, preferibilmente Rh negativo.

La consegna e il trasporto del sangue.

Le unità di emocomponenti, assegnate al paziente dal servizio trasfusionale dopo opportune indagini di laboratorio, vengono consegnate al reparto solo previa verifica dell'identità tra il nominativo riportato sulla richiesta e quello riportato sull'unità da trasfondere e della loro compatibilità ABO ed Rh. Le unità devono quindi essere trasportate avendo cura che l'intervallo di tempo tra la consegna e la trasfusione sia il più breve possibile e comunque non superiore a 2 ore. È essenziale evitare la conservazione degli emocomponenti nei reparti.

La trasfusione.

Al momento della trasfusione, per prevenire l'errore di identificazione va effettuata, in doppio, una verifica dell'identità tra ricevente e nominativo al quale l'unità è stata assegnata.

Il buon uso del sangue si conclude con la valutazione clinica, che implica l'osservazione del paziente durante la trasfusione e il controllo della sua efficacia attraverso la valutazione dei parametri che si volevano correggere.

La documentazione.

La registrazione accurata di tutti i dati pertinenti la trasfusione risponde ad una duplice esigenza:

documentare l'osservanza delle norme di legge e delle misure atte a garantire la sicurezza, a tutela non solo dei pazienti, ma anche degli operatori sanitari;

fornire gli elementi necessari per la valutazione della pratica trasfusionale.

L'organizzazione.

È essenziale ad assicurare il buon uso del sangue. Essa si incentra su alcuni cardini:

l'attivazione di un comitato ospedaliero per il buon uso del sangue con il compito di stendere gli standards, le linee guida e le procedure e di verificare e migliorare la pratica trasfusionale nell'ambito dell'ospedale. Perché le direttive del comitato possano trovare concreta applicazione è necessario che esso sia dotato di poteri conferitigli dagli organi direttivi dell'ospedale. È anche desiderabile che il comitato disponga nell'ambito di specifici progetti di fondi finalizzati alla realizzazione del buon uso del sangue. Sono anche auspicabili forme di incentivazione per i reparti, o i singoli operatori, impegnati nel miglioramento della pratica trasfusionale;

il flusso informativo: il comitato, tramite la direzione sanitaria, trasmette le linee guida e le procedure scritte ai primari, i quali si assumono la responsabilità di diffonderle a tutto il personale medico e non medico che da essi dipende. Per ogni paziente candidato alla trasfusione, si procede alla compilazione di una cartelletta trasfusionale, nella quale viene raccolta, oltre ai dati anagrafici, alla storia di interesse trasfusionale e al consenso informato, tutta la documentazione relativa alla pratica trasfusionale (copia delle richieste, copia dei moduli di assegnazione-trasfusione). I dati ottenuti da tali moduli, possibilmente gestiti da un programma computerizzato, vengono elaborati dal servizio trasfusionale per la stesura di rendiconti periodici. Questi ultimi vengono inviati al comitato e ai singoli reparti e quindi discussi con i responsabili per migliorare la qualità delle prestazioni;

gli interlocutori di reparto: è importante che questo flusso di informazioni sia accompagnato da una interazione diretta tra il servizio trasfusionale e il personale medico e infermieristico di reparto, sia mediante incontri periodici di aggiornamento, sia mediante consulenza su problemi specifici di medicina trasfusionale. Per la qualità della pratica trasfusionale è essenziale che il comitato sappia identificare, educare e motivare continuamente questi interlocutori.

L'informatizzazione.

La realizzazione del buon uso può essere agevolata dall'adozione di un sistema informatizzato di gestione della pratica trasfusionale. È pertanto auspicabile che i finanziamenti per l'informatizzazione, di cui all'art. 23 della legge n. 107/1990, vengono impiegati anche per

questo scopo. In ordine di priorità, gli interventi da compiere sono i seguenti: 1) creazione di programmi di supporto al controllo di processo del servizio trasfusionale; 2) attivazione di procedure atte a garantire la sicurezza nell'assegnazione e nella trasfusione delle unità di sangue, mediante l'adozione di codici a barre; 3) informatizzazione della «cartelletta trasfusionale»; 4) realizzazione di un collegamento informatico tra reparti e servizio trasfusionale per la trasmissione automatica dei dati.

Conclusioni.

Nel prossimo triennio ogni ospedale dotato di servizio o centro trasfusionale deve istituire il proprio comitato per il buon uso del sangue, che a sua volta auspicabilmente realizzerà quanto segue:

1) la stesura e la diffusione degli standards, lineeguida e procedure;

2) la costruzione della richiesta massima di sangue per tipo di intervento e per équipe chirurgica (MSBOS);

3) l'identificazione degli interlocutori di reparto e dei modi di interazione con il servizio trasfusionale;

4) i sistemi di sicurezza (doppio controllo per evitare l'errore di prelievo e di trasfusione, appropriata gestione delle unità di sangue in reparto, ecc.);

5) la raccolta ed elaborazione dei dati;

6) la modulistica necessaria;

7) spostare il sistema di verifica e miglioramento della pratica trasfusionale;

8) l'introduzione di sistemi informatici di gestione della pratica trasfusionale.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La medicina trasfusionale nella sua attuale e più ampia accezione, spinta al raggiungimento di un sempre migliore uso del «farmaco sangue», limitando al massimo i rischi, gli sprechi ed anche le diseconomie, sta certamente attraversando un momento di analisi critica e di rivalutazione, che impone un'azione di controllo e verifica puntuale nella formazione degli operatori delle strutture di immunoematologia e trasfusione (SIT).

Infatti i SIT, da mero luogo di raccolta e distribuzione del sangue intero, sono via via divenuti strutture che attuano la terapia trasfusionale nonché i vari procedimenti di emaferesi, ed hanno assunto la fisionomia di laboratori specializzati in immunologia ed ematologia nelle loro varie sub-specialità.

L'emoterapia ha raggiunto uno sviluppo teorico e tecnico tale che, attualmente, il medico esperto in medicina trasfusionale è chiamato sempre più spesso a dare il proprio parere in tema di terapia trasfusionale, specie nell'impiego di emocomponenti e o emoderivati, o in particolari situazioni trasfusionali.

Vi è inoltre da considerare che i SIT non sono sempre organizzati in maniera tale da far fronte sufficientemente alle necessità di una corretta prassi trasfusionale, sia per mancanza di un coordinamento, sia per dispersione delle forze, sia perché il controllo clinico sull'uso delle sostanze di origine umana è inadeguato ed esiste una carenza di personale altamente qualificato.

In ultimo non si può ignorare, nell'attuale contingenza scientifica, che ad infermieri professionali, ostetriche e tecnici di laboratorio competono pesanti responsabilità relative alla medicina trasfusionale, disciplina spesso ignorata nella formazione di queste figure professionali.

I suddetti problemi, là dove esistono, possono condurre o a una mancanza di prodotti o all'uso improprio o allo spreco di preziosi prodotti di origine umana, cosa da evitare imperativamente nell'interesse e dei donatori e dei riceventi.

Si raccomanda di coinvolgere con i mezzi che saranno ritenuti più opportuni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica per adeguare i programmi delle università e delle scuole universitarie nell'acquisizione di conoscenze e formazione nel settore della medicina trasfusionale.

Pertanto, in attuazione del quinto comma dell'art. 12 della legge n. 107/1990 e delle raccomandazioni comunitarie riguardanti il miglioramento della pratica trasfusionale, si ritiene necessario:

1) istituire presso l'Istituto superiore di sanità (dotandolo di adeguato organico) una struttura operativa che, tramite corsi teorico-pratici, oltre ad attuare quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 107/1990, provveda all'aggiornamento ed alla formazione professionale dei SIT, onde giungere (nell'ambito del triennio 1994-96), attraverso una uniformità culturale, all'unificazione di tutta la prassi emotrasfusionale, garanzia per il fruitore di un miglior servizio, standardizzato ai migliori livelli informativi;

2) di includere nel corso di studio per tecnici di laboratorio, infermieri professionali ed ostetriche i programmi di istruzione in medicina trasfusionale indicati negli allegati *A)* e *B)*.

È inoltre necessario che le regioni, nel rispetto delle loro competenze specifiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 869/1966; decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975; legge n. 833/1978; legge n. 845/1978), istituiscano, per mezzo dei centri previsti dagli articoli 5 e 8 della legge n. 107/1990, dei corsi di aggiornamento professionale per medici non-specialisti utilizzatori dell'emoterapia (allegato *C*), infermieri professionali ed ostetriche, tecnici di laboratorio, colmando in tal modo le attuali carenze sul piano della formazione di base a livello di queste figure professionali che non hanno avuto tradizionalmente né (se non scarsa) formazione di base specifica, né un aggiornamento in corso di impiego.

ALLEGATO A

Corsi di aggiornamento per tecnici di SIT

Un corso di preparazione per tecnici di centro trasfusionale deve comprendere, almeno, le seguenti materie:

1) conoscenze di base di immunologia e sierologia gruppoematica;

2) aspetti teorici e pratici delle tecniche di determinazione dei gruppi e di esecuzione delle prove di compatibilità pretrasfusionali. Prevenzione degli errori tecnici e di registrazione,

3) indagini di laboratorio delle reazioni trasfusionali,

4) indagini di laboratorio per la malattia emolitica del neonato e per le anemie emolitiche;

5) conservazione del sangue, preparazione degli emoderivati e criteri di un loro corretto uso;

6) organizzazione dei servizi trasfusionali, registrazioni di laboratorio;

7) prevenzione delle malattie virali trasmissibili,

8) tecniche di risparmio del sangue omologo;

9) principi di sterilizzazione e suoi metodi applicabili alla trasfusione,

10) tenuta dei registri: importanza vitale di una accurata registrazione e descrizione generale dei metodi usati con particolare rilievo a quelle registrazioni che possono essere eseguite da tecnici di centro trasfusionale.

Esercitazioni

La parte pratica deve riguardare, oltre che l'uso e la manutenzione delle apparecchiature, anche le seguenti indagini:

1) determinazione dei gruppi ABO ed Rh (D),

2) determinazione degli altri antigeni Rh;

3) determinazione di altri antigeni gruppoematici (Kell, Lewis, NN, Duffy, Lutheran, P e Cida):

4) tecniche di esecuzione delle prove di compatibilità pretrasfusionale: tecnica fisiologica a 4 °C, a temperatura di laboratorio e a 37 °C; tecnica in albumina, test enzimatici; test all'antiglobulina con sieri antigamma e anti non gamma,

5) titolazione e identificazione di anticorpi anti eritrocitari;

6) selezione, preparazione e valutazione di sieri tipizzanti e antiglobuline,

7) difficoltà pratiche nella determinazione dei gruppi, ivi comprese l'individuazione e il riconoscimento di autoanticorpi antieritrocitari;

8) altri tests sierologici e di indagini sulle reazioni trasfusionali,

9) natura e significato delle indagini per i pirogeni.

ALLEGATO B

Corso d'istruzione per infermieri ed ostetriche

Il corso deve comprendere le seguenti materie

1) conoscenze di base sui gruppi sanguigni,

2) conoscenze elementari sulla conservazione del sangue e derivati e sui criteri generali del loro buon uso;

3) le tecniche di trasfusione: ruolo dell'infermiere nella prevenzione di errori tecnici o di registrazione,

4) riconoscimento di una reazione trasfusionale e suo trattamento,

5) conoscenze elementari sulla malattia emolitica del neonato;

6) organizzazione di un servizio trasfusionale per quanto concerne l'infermiere e l'ostetrica;

7) tenuta dei registri importanza vitale della corretta tenuta delle registrazioni e descrizione sommaria dei metodi da usare, con particolare riguardo a quelle registrazioni che possono essere fatte da infermieri e ostetriche;

8) criopreservazione;

9) assistenza e tecniche aferetiche.

Esercitazioni

Si deve decidere sull'insegnamento pratico relativo alle attività elencate sopra (1-7) avuto riguardo delle responsabilità e funzioni dell'infermiere

ALLEGATO C

Corso d'istruzione per medici non specialisti.

1) principi di immunologia, genetica e sierologia gruppoematica,

2) conservazione del sangue, preparazione degli emocomponenti e criteri per il loro buon uso,

3) indicazione dell'emoterapia

reintegro della volemia;

reintegro di plasmaproteine cellulari,

reintegro di plasmaproteine specifiche;

errori di omissione e di esecuzione;

terapia;

4) autotrasfusione,

5) malattia emolitica del neonato o altre anemie emolitiche,

6) rischi della trasfusione, loro prevenzione e trattamento

reazioni emolitiche;

reazioni non-emolitiche;

complicazioni a lungo termine,

7) organizzazione dell'attività trasfusionale, reclutamento ed esame medico dei donatori;

8) problemi pratici connessi con la circolazione extra-corporea,

9) principi di sterilizzazione e metodi applicabili alla trasfusione;

10) registrazioni: importanza vitale di effettuare accuratamente le registrazioni e descrizione generale dei metodi impiegati con particolare rilevanza a quelle registrazioni che possono essere eseguite da studenti o da medici non specialisti.

94A2565

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1994.

Approvazione del progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che demanda al Governo la predisposizione e l'adozione dei progetti-obiettivo inseriti nel Piano sanitario nazionale, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1993;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Preso atto dell'intesa intervenuta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È approvato il progetto-obiettivo: «Tutela della salute mentale 1994-1996».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PROGETTO-OBIETTIVO «TUTELA DELLA SALUTE MENTALE 1994-1996»

1) PREMESSA.

La riforma psichiatrica varata nel 1978 con la legge n. 180, poi travasata nei contenuti sostanziali negli articoli 33 e seguenti della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, ha aperto la via a profondi cambiamenti culturali e organizzativi a tutti i livelli delle istituzioni pubbliche preposte al settore.

La nuova disciplina legislativa, infatti, ha postulato un diverso approccio alla malattia mentale, modificando gli obiettivi fondamentali dell'intervento pubblico dal controllo sociale dei malati di mente alla promozione della salute e alla prevenzione dei disturbi mentali e spostando l'asse portante delle istituzioni assistenziali dagli interventi fondati sul ricovero ospedaliero a quelli incentrati sui servizi territoriali.

I quindici anni di lavoro e di sperimentazione nel settore psichiatrico che sono seguiti alla riforma hanno dato importanti risultati che sono documentati da una abbondante letteratura prodotta dagli stessi operatori coinvolti nel processo di cambiamento.

Tuttavia, i risultati complessivi sono ancora insoddisfacenti. Soprattutto, emergono situazioni alquanto differenziate tra le varie regioni italiane per quanto concerne il sistema dei servizi predisposti e le modalità di intervento, come è stato ampiamente documentato dalle ricerche svolte su tutto il territorio nazionale.

Tali ricerche e la letteratura del settore concordano nell'indicare quattro grandi questioni che devono essere affrontate per elevare ed omogeneizzare la qualità dell'intervento attualmente offerto:

a) la costruzione in tutte le U.S.L. di una rete di strutture: strutture territoriali psichiatriche, strutture residenziali e semiresidenziali con particolare attenzione alla riabilitazione e alla gestione degli stati di crisi e strutture ospedaliere;

b) l'aumento e la diversificazione delle competenze professionali degli operatori del settore per metterli in grado di svolgere la maggiore complessità dei compiti loro affidati. In particolare viene richiesta la messa a punto di una preparazione professionale aggiornata e accurata e la diffusione di una nuova cultura:

per affrontare le patologie più gravi che si concentravano in passato nei degenti degli ex ospedali psichiatrici, e che emergono ora nelle nuove forme di cronicità;

per affrontare tutte le altre patologie, che sono in grande aumento forse proprio perché la presenza di servizi ambulatoriali aperti al territorio ha permesso di convogliare verso il settore pubblico una domanda di intervento che prima restava inespressa e veniva vissuta negativamente nella sfera privata e riservata dei singoli e delle famiglie;

per facilitare e promuovere, anche attraverso lo scambio di esperienze e l'integrazione della professionalità, pratiche cliniche e istituzionali, che prevedano il superamento di ogni forma di repressione, di restrizione fisica e di movimento; nonché di assolutizzazione delle tecniche di intervento, favorendo sempre più la partecipazione diretta degli utenti, dei familiari e delle reti sociali ai processi di cura e riabilitazione;

c) lo sviluppo dell'organizzazione dipartimentale del lavoro, dotando la rete dei servizi psichiatrici delle U.S.L. di una precisa responsabilità tecnica e gestionale, che garantisca il funzionamento integrato e continuativo dei servizi stessi. Ciò è richiesto dalla pluralità di strutture psichiatriche che insistono sullo stesso territorio, dalla varietà delle figure professionali e dalla presenza di altri servizi non psichiatrici che hanno confini operativi che interessano la salute mentale (medicina di base, assistenza, tossicodipendenza, consultorio, medicina

scolastica, neuropsichiatria infantile, ecc.). In questo contesto vario e complesso la continuità terapeutica può essere garantita al cittadino solo mediante un coordinamento dipartimentale del settore;

d) il definitivo superamento dell'ospedale psichiatrico. La progressiva delegittimazione che ha investito questo tipo di istituzione non è stata accompagnata da un uguale lavoro sul territorio per preparare prima, e seguire poi, le condizioni di inserimento non traumatico dei pazienti nel circuito dell'assistenza e nei contesti familiare, sociale e lavorativo.

A quindici anni di distanza dall'emanazione della legge n. 180 si deve purtroppo rilevare che in alcune realtà tale problema non è stato affrontato con la necessaria decisione determinando, così, uno stato di abbandono e di inaccettabile degrado della condizione di vita dei ricoverati.

L'insieme di questi elementi e soprattutto la scarsa articolazione dei servizi, nonché il ritardo nel predisporre strutture ed interventi sul territorio, complementari ed alternativi alla degenza ospedaliera, ha prodotto inevitabilmente un sovraccarico funzionale alla famiglia, che ha portato soprattutto in passato a diffusi fenomeni di rigetto della stessa filosofia della legge n. 180/1978. Tale disagio ha preso corpo, come è noto, in numerosi interventi delle associazioni dei familiari dei malati, nel frattempo costituitesi, finalizzati all'ottenimento di risposte efficienti a bisogni sempre più complessi.

Una delle motivazioni con le quali viene pressoché unanimemente spiegata la situazione di crisi dell'assistenza psichiatrica è quella di una discontinua e carente azione di indirizzo, di promozione e di coordinamento, ai diversi livelli di governo e di gestione del sistema sanitario.

Nell'ambito della psichiatria non sono stati infatti attivati fino ad oggi in sede nazionale adeguati interventi di rilievo per incoraggiare la piena attuazione della riforma. Né può essere considerata sufficiente l'esperienza già operata di assegnazione di specifiche risorse finanziarie per il conseguimento di limitati obiettivi, in parte neppure utilizzate.

Va tuttavia segnalato che alcune esperienze programmatorie sono in atto in regioni che hanno varato progetti-obiettivo o hanno dedicato attenzione al settore all'interno del proprio piano sanitario regionale. Altre regioni, invece, hanno adottato provvedimenti di governo limitati a carenze specifiche.

Il risultato, in termini di rete dei servizi attivi sul territorio o di dotazioni di personale destinate al settore è, in ogni caso, al di sotto del fabbisogno e giustifica pienamente la necessità di uno specifico progetto-obiettivo all'interno della programmazione sanitaria nazionale per imprimere una svolta decisiva al processo di realizzazione e di adeguamento di una moderna politica sanitaria nel campo della psichiatria e della tutela della salute mentale.

Insufficienti inoltre sono state finora le iniziative formative per dare fondamento ad una cultura specifica che garantisca una organizzazione del lavoro efficace ed efficiente. Va a questo riguardo sottolineato come la valutazione del lavoro, basato su di un adeguato sistema informativo di settore, sia un aspetto molto sentito dagli operatori ed una adeguata verifica dello stesso non sia stata ancora idoneamente realizzata.

2) LA STRATEGIA DI INTERVENTO

A questo stadio di maturazione del settore psichiatrico diventa importante attivare una linea di governo che rafforzi il nuovo già emerso e completi quel disegno organizzativo che non può essere affidato soltanto a spinte spontanee.

Si tratta in linea concreta di:

a) realizzare il presente progetto-obiettivo, che dovrà trovare attuazione a livello regionale mediante appositi strumenti di pianificazione e di governo del settore;

b) razionalizzare l'impiego delle risorse impegnate nel settore, con un accrescimento di produttività da parte dei servizi integrati a rete e con la eliminazione di sprechi e diseconomie;

c) attivare, infine, dei meccanismi di controllo partecipato sullo sviluppo del settore nei tre anni di validità del progetto-obiettivo, attraverso la valutazione tecnico-politica degli organi istituzionali (Conferenza permanente Stato-regioni, commissioni parlamentari), per determinare il grado di conseguimento degli obiettivi programmati, valutare i risultati stessi rispetto ai costi sostenuti e procedere alla riprogrammazione del settore alla luce delle esperienze compiute, dei conseguimenti realizzati e dei nuovi bisogni emergenti.

Questa nuova filosofia di governo appare favorita anche dal fatto che nella letteratura, e soprattutto nella legislazione di diverse regioni, si sta verificando una sensibile convergenza in ordine ad un modello organizzativo del settore nel quale la protezione della salute mentale — nelle sue componenti preventive, curative e riabilitative — è garantita da:

l'unitarietà e l'integrazione dei servizi psichiatrici che insistono sullo stesso territorio;

l'azione congiunta e il coordinamento delle attività svolte dai servizi psichiatrici e da altri servizi socio-sanitari «confinanti» (consultorio, centri per tossicodipendenze, ecc.).

Tra i servizi che risultano avere una rilevanza maggiore, sia nella prevenzione precoce che nella riabilitazione, vanno tenuti presenti: la medicina di base, la medicina scolastica, la guardia medica, l'assistenza sociale di base, i servizi ospedalieri (pronto soccorso), i servizi socio-sanitari e di neuropsichiatria infantile.

La tutela della salute mentale rappresenta una complessa finalità cui concorrono nei tre ambiti preventivo, terapeutico e riabilitativo, molteplici servizi e unità operative della U.S.L. in integrazione con il servizio di psichiatria.

In questa sede si intende per Dipartimento di salute mentale (D.S.M.) l'assetto delle strutture proprie dell'assistenza psichiatrica delle U.S.L.

Il D.S.M. appartiene all'azienda-U.S.L. e rappresenta la forma organizzativa che meglio risponde alle esigenze di garantire:

l'unitarietà della programmazione e della gestione delle attività in psichiatria;

la pari dignità dei compiti operativi nelle diverse sedi di intervento.

Al D.S.M. fanno capo tutte le attività, territoriali e ospedaliere dell'assistenza psichiatrica in modo da garantire:

il riconoscimento in termini di rilevanza istituzionale e potenzialità operativa, all'interno dell'U.S.L., della sua parità con le altre strutture dell'azienda sanitaria;

il coordinamento della gestione dei poli operativi nel contesto di una direzione affidata ad una delle figure mediche apicali;

la programmazione dei progetti terapeutici e di risocializzazione;

l'integrazione con l'ospedale (con particolare riguardo al dipartimento di emergenza e alla consulenza nelle strutture di degenza), la medicina di base (con particolare riguardo al distretto socio-sanitario), il dipartimento materno-infantile, i servizi per le tossicodipendenze, i servizi di assistenza agli anziani;

il collegamento con l'associazionismo dei familiari, degli utenti;

il rapporto con le cooperative sociali e il volontariato;

la limitazione dei ricoveri e delle situazioni di «porta girevole»;

la limitazione della cronicità e delle pratiche assistenzialistiche;

la prevenzione e la gestione delle crisi;

l'incremento degli interventi di rete sociale e familiare con riduzione della sofferenza e del disagio nel contesto di vita del paziente psichiatrico;

la disponibilità ad accogliere i tirocini professionali delle varie figure professionali e le prestazioni degli obiettori di coscienza e di volontari;

la rilevazione e la valutazione epidemiologica dell'attività svolta (sistema informativo di servizio);

la responsabilizzazione nella gestione economico-finanziaria fino alla autonomia di budget.

Del D.S.M. fanno funzionalmente parte anche quelle strutture e quei presidi gestiti da altri enti o aziende pubbliche (università, aziende ospedaliere) che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento. Il D.S.M. deve avere un bacino di utenza definito; garantire tutti gli interventi, compresa l'urgenza; avere un organico pluriprofessionale unico e adeguato ed una direzione unica; disporre di una sede, di ambulatori, posti letto ospedalieri, strutture semiresidenziali e residenziali.

Ogni D.S.M. per poter assicurare tutte le attività di prevenzione, cura (compresa la risposta all'emergenza e al ricovero ospedaliero), riabilitazione e reinserimento sociale adotta uno o più moduli-tipo riferiti tendenzialmente a bacini di utenza non superiori a 150.000 abitanti — ferma restando la potestà regionale di modificare tale indicazione di massima — dotati almeno di:

una struttura territoriale, il Centro di salute mentale (C.S.M.) sede organizzativa del dipartimento con attività ambulatoriali e domiciliari;

un servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) dotato tendenzialmente di un posto letto ogni 10.000 abitanti;

strutture per attività in regime semiresidenziale (centro diurno e/o day hospital) con la ricettività tendenziale di almeno un posto ogni 10.000 abitanti;

strutture per attività in regime residenziale con la ricettività tendenziale di almeno un posto ogni 10.000 abitanti;

un organico in via tendenziale di almeno un operatore per 1.500 abitanti: in tale rapporto sono compresi psichiatri, psicologi, infermieri professionali, assistenti sociali, educatori, ausiliari o operatori tecnici di assistenza (O.T.A.) e, inoltre, personale amministrativo adeguato per numero e qualifica;

la regione determina l'organizzazione dei D.S.M. con riferimento alle indicazioni di cui sopra, adeguandola alla specificità delle diverse situazioni locali.

Di seguito si esemplificano le prestazioni e gli interventi del D.S.M.:

A) *Il centro di salute mentale (C.S.M.).*

Il C.S.M. costituisce la sede organizzativa dell'équipe degli operatori ed il punto di coordinamento dell'attività sul territorio.

Svolge attività psichiatrica ambulatoriale e domiciliare: visite specialistiche, consulenza e filtro per i ricoveri, programmazione terapeutica; garantisce, inoltre, un servizio specifico di informazione e di assistenza alle famiglie dei pazienti.

È aperto almeno 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana e garantisce l'assistenza sanitaria specialistica al paziente sia presso il proprio domicilio privato che presso il domicilio sociale.

In particolare, il C.S.M. assicura.

l'assistenza ambulatoriale a tutti coloro che si rivolgono alle strutture di salute mentale, con interventi medici e psicologici, assistenziali, sociali, farmacologici, informativi, ecc.;

l'intervento al domicilio delle persone stesse o dei familiari,

i rapporti a fini terapeutici con nuclei familiari o con gruppi,

l'organizzazione di incontri di soggetti assistiti tra loro ed altri soggetti nel quadro di attività terapeutiche, sociali e di educazione socio-sanitaria,

la sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale, utilizzando gli strumenti informativi più adeguati;

la collaborazione con i servizi distrettuali di base, sociali e sanitari;

l'intervento sulla crisi psichiatrica a livello territoriale predisponendo piani di intervento per evitare il più possibile ricoveri;

la partecipazione ai programmi e alle iniziative di superamento delle strutture residue manicomiali di competenza, nell'ambito di specifici progetti regionali;

la ricerca programmata di inserimenti formativi, lavorativi ed occupazionali per fasce di utenza giovani ed adulte, utilizzando sia cooperative integrate, sia esperienze lavorative di formazione presso enti appositi, sia inserimenti diretti,

il filtro ai ricoveri e il controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private;

adeguate modalità di rapporto con gli specialisti psichiatri convenzionati e di collegamento e collaborazione con i medici di base;

la consulenza specialistica agli ospedali pubblici non dotati di servizio psichiatrico di diagnosi e cura;

la promozione di programmi risocializzanti e riabilitativi anche integrati (vacanze, soggiorni, escursioni, campeggi) per gruppi omogenei di utenti,

l'assistenza per il riconoscimento dei diritti previdenziali ed assicurativi degli utenti aventi diritto

B) *Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.).*

Il S.P.D.C provvede alla cura dei pazienti che necessitino di trattamenti medici con ricovero in ambiente ospedaliero. Accoglie trattamenti volontari e obbligatori, provvede all'assistenza di pazienti in condizione di emergenza ed è collegato al pronto soccorso. Il S.P.D.C è ubicato presso ospedali generali pubblici del territorio di competenza.

Il S.P.D.C. è parte integrante del Dipartimento salute mentale, anche quando l'ospedale in cui è ubicato sia amministrativamente autonomo dalla U.S.L. di competenza o appartenente ad altra azienda ospedaliera.

Le regioni individuano il fabbisogno complessivo dei letti negli S.P.S.C. riferendosi al parametro tendenziale di un letto ogni 10.000 abitanti.

La dislocazione degli SPDC è demandata al piano sanitario regionale o al progetto obiettivo regionale per la tutela della salute mentale.

Va ricordata la particolare esigenza del paziente psichiatrico di disporre di spazi e non solo di letti, di movimento possibile e non solo di contenimento necessario, per cui le regioni debbono aver cura particolare nel garantire agli S.P.D.C. spazi adeguati

C) *Le strutture semiresidenziali (day hospital psichiatrico e centro diurno).*

Le strutture semiresidenziali sono destinate ad ospitare soggetti che necessitano durante il giorno di interventi terapeutici e di risocializzazione sulla base di programmi di breve, medio e lungo periodo. Comprendono.

il Day Hospital (D.H.).

Il D.H. è una struttura semiresidenziale in cui vengono attuati programmi terapeutici e riabilitativi a breve e medio termine programmati dal C.S.M.

È aperto almeno otto ore al giorno ed è utilizzato da pazienti con psicopatologia sub-acuta aventi necessità di intervento farmacoterapico e psicoterapeutico-riabilitativo. Ha la funzione di evitare ricoveri a tempo pieno nonché di limitarne la durata quando questi si rendano indispensabili. La sua configurazione strutturale dovrà perciò prevedere momenti di medicalizzazione dell'intervento e garantire la presenza di locali idonei ad accogliere pazienti che necessitino di terapie infusive e sedative.

Il D.H. è una struttura in cui possono essere ottimizzate procedure di osservazione di pazienti psichiatrici con finalità diagnostiche sia in senso descrittivo che in senso psicologico-clinico. Ciò può determinarsi attraverso un'attività psicodiagnostica e sistematiche procedure protocollate di valutazione delle risorse psichiche delle difettualità in ordine alla messa a punto di programmi terapeutico-riabilitativi.

Il D.H. costituisce, pertanto, un prototipo di struttura intermedia le cui funzioni non sono solamente quelle di accompagnare i pazienti nel percorso di uscita da una situazione di scompenso e favorirne il reingresso nella società, ma di realizzare strutturalmente e funzionalmente un'area terapeutica a cui i pazienti accedono anche direttamente, secondo i programmi del C.S.M.;

il Centro diurno (C.D.).

Il C.D. è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative (compreso l'intervento farmacologico) tese a prevenire e contenere il ricovero. È aperto almeno otto ore al giorno. L'utenza del C.D. è costituita da soggetti i cui bisogni derivano da incapacità o difetti gravi nello stabilire validi rapporti interpersonali e sociali.

Il C.D. configura uno spazio in cui l'équipe operante offre strumenti e opportunità per attivare, sperimentare ed apprendere idonee modalità di contatto interpersonale nella forma di rapporti individuali e di gruppo.

L'offerta comprende anche una gamma di programmi occupazionali volti all'apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo, per le quali andranno individuate le risorse personali e le attitudini di ogni singolo utente e progettati per ciascuno programmi adeguati.

Il C.D. può essere utilizzato da soggetti la cui sofferenza psichica è riferibile a cause diverse e iscrivibile in quadri psicopatologici molto differenziati. Il C.D. deve essere situato in locali idonei ed adeguatamente attrezzati.

D) *Le strutture residenziali.*

I bisogni di lungo-assistenza e la domanda di residenzialità protetta e semiprotetta sono da leggere in rapporto sia al rallentamento delle attività di superamento del residuo manicomiale che al moltiplicarsi dei bisogni assistenziali, terapeutici e riabilitativi della cosiddetta «nuova cronicità».

Si possono al riguardo identificare almeno tre diverse situazioni:

a) i casi per i quali non sussiste di norma alcuna competenza specialistica psichiatrica (ad esempio l'handicap adulto) e i cui programmi assistenziali e di socializzazione dovrebbero essere gestiti da servizi non psichiatrici;

b) i casi con programmi assistenziali gestiti da servizi non psichiatrici, ma con la consulenza garantita dal D.S.M. (ad esempio: anziani con patologia neuropsichiatrica; tossicodipendenti con problematiche psichiatriche; pazienti AIDS terminali, ecc.);

c) i casi di esclusiva competenza psichiatrica.

Questa distinzione permette di definire bisogni e titolarità di interventi sia per la «nuova» che per la «vecchia» cronicità.

Va ribadito che le strutture e i servizi di assistenza psichiatrica non devono né possono farsi carico della domanda di residenzialità e di asilo riferibile alle situazioni *a)* e *b)*.

In ogni caso una risposta che non sia neo-manicomiale deve prevedere l'accoglienza in piccole strutture con non più di 20 posti letto in grado di accogliere, con livelli di protezione medico-psico-sociale differenziati, pazienti del «residuo manicomiale» e i cosiddetti «nuovi cronici».

Per quanto riguarda i caratteri delle strutture riabilitative residenziali, in via pregiudiziale si respingono soluzioni che prevedano eccessive concentrazioni di popolazione assistita e una residenzialità in cui non sia garantita un'adeguata assistenza medico-psico-sociale dal D.S.M.

L'accesso può avvenire solo sulla base di uno specifico programma concordato fra i servizi, i pazienti e i familiari, tenendo conto della presenza di rilevanti problemi di salute mentale, della assenza o dannosità della rete familiare o sociale di supporto, delle disabilità che non consentano autonomia nell'abitare e nelle attività della vita quotidiana.

I principi cui si ispira la gestione delle strutture residenziali sono quelli di una dimensione «familiare» capace di aderire ai bisogni di vita delle persone, di permeabilità agli scambi sociali.

I programmi riabilitativi sono individualizzati e debbono prevedere un respiro temporale adeguato ai bisogni ed alle capacità dei pazienti.

Alla luce di questi enunciati, le strutture residenziali avranno caratteristiche, che variano a seconda delle esigenze della popolazione servita e del territorio su cui insistono.

Esse potranno pertanto ospitare per periodi medio-lunghi pazienti in trattamento riabilitativo che necessitino dell'intermediazione dell'assistenza psichiatrica per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana.

È da prevedere, infine, la costituzione di gruppi-appartamento con pazienti giunti in una fase avanzata del loro reinserimento sociale.

I presidi dell'area semiresidenziale e residenziale potranno essere garantiti sia direttamente dal servizio pubblico, sia dalla partecipazione del privato sociale o del privato imprenditoriale o di associazioni di volontariato familiare attraverso un rapporto di convenzione con il S.S.N. In questi casi, essi saranno sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte della direzione del Dipartimento e la presa in carico di pazienti potrà avvenire solo su indicazione del Dipartimento stesso.

3) GLI INTERVENTI DA COMPIERE.

Gli interventi da realizzare nel triennio di validità del progetto-obiettivo sono:

1) realizzare il modello organizzativo del Dipartimento di salute mentale su tutto il territorio nazionale;

2) promozione di progetti specifici per il superamento del residuo manicomiale;

3) promozione di un sistema informativo, con particolare riferimento al monitoraggio della spesa nel settore dell'assistenza psichiatrica, finalizzato anche alla costituzione dei centri di costo;

4) individuazione a livello nazionale di un sistema di indicatori di qualità dell'assistenza psichiatrica;

5) promozione di progetti di formazione e aggiornamento degli operatori coerenti con le finalità del progetto-obiettivo.

94A2566

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1994, n. 244.

Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 7 della legge di delega 19 dicembre 1992, n. 489, ed il relativo decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, di recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ed in particolare gli articoli 6, 7 e 12;

Sentita la Società italiana degli autori ed editori;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi dell'art. 103, quarto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, può essere tenuto con mezzi e strumenti informatici. Le registrazioni sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo, con numerazione progressiva e data.

Art. 2.

1. La registrazione si effettua mediante presentazione alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) da parte dell'autore, o di altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni:

a) titolo del programma;

b) nome dell'autore, o suo pseudonimo, e nazionalità;

c) nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione;

d) data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi.

2. L'esemplare presentato alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, ritenuto idoneo dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

3. Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunità economica europea, la dichiarazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica per l'Italia deve contenere gli elementi di cui al comma 1. Qualora la data di pubblicazione di cui alla lettera *d)* del comma 1 non corrisponda alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve altresì essere indicata la data di pubblicazione nel Paese di origine.

4. Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma, di cui in particolare all'art. 64-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la dichiarazione deve contenere, oltre alla indicazione dei dati identificativi dell'opera, riferiti al programma originario, le medesime indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma derivato.

5. Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione o in commercio di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, il richiedente deve presentare anche due esemplari di questi ultimi; in tal caso, le indicazioni relative all'individuazione dell'opera quali il titolo, l'autore e l'elaboratore, che figurano nella dichiarazione, devono essere conformi a quelle riprodotte su dette etichette o frontespizi.

6. Qualora gli esemplari del programma pubblicato siano stati preventivamente contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la dichiarazione deve contenere gli estremi dell'operazione.

Art. 3.

1. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, l'esemplare dell'opera e la documentazione presentata; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.

Art. 4.

1. Chi ha interesse a registrare nel registro un atto fra quelli indicati all'art. 104 della citata legge n. 633 del 1941, deve presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto.

2. Insieme con l'atto deve essere presentata una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

a) nome e domicilio del richiedente;

b) natura e data dell'atto di cui si domanda la registrazione;

c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme;

d) programma oggetto dell'atto e numero della eseguita registrazione;

e) diritti ceduti;

f) generalità dei contraenti e loro qualità nel negozio.

3. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, gli esemplari degli atti; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.

Art. 5.

1. A fini di consultazione e ricerca sono predisposti schede o accessi all'archivio informatico, per titolo del programma, per nome dell'autore o dell'elaboratore, nonché del richiedente la registrazione.

Art. 6.

1. La presentazione al competente ufficio della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) di dichiarazioni e altri documenti ai fini della registrazione, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge, puo aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o plico raccomandati. Qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di consegna, sulla quale la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) dovrà apporre timbro, firma e data di ricevimento

Art. 7.

1. Il registro speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici, ad esclusione dell'esemplare del programma. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle dichiarazioni e dei documenti allegati.

Art. 8.

1. Qualunque istanza per registrazione, visura di atti, copia di atti o ricerche deve essere redatta su carta da bollo.

Art. 9.

1. Per la registrazione o altre operazioni di cui all'art. 7 sono dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) i seguenti diritti fissi:

- per ciascun programma da registrare lire 155.000 (centocinquantacinquemila);
- per ciascun atto da registrare lire 140.000 (centoquarantamila);
- per ciascuna visura di registrazione lire 5.000 (cinquemila);
- per ciascuna visura di documenti o atti lire 20.000 (ventimila);
- per ciascuna copia certificata di registrazioni ovvero di documenti o atti lire 1.000 (mille) a pagina, oltre ai rispettivi diritti di visura.

2. A seguito della prima attivazione del registro pubblico speciale i suddetti diritti fissi saranno, ove necessario, soggetti a verifica. In base agli esiti operativi del registro stesso ed in conformità ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare, saranno apportate conseguenti variazioni.

3. L'adeguamento dei diritti fissi di cui al comma 1 potrà avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), tenuto conto dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'istituto nazionale di statistica. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento, che, in ogni caso, non potrà essere retroattiva.

Art. 10.

1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore dovrà essere reso operativo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 489/1992 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno) è il seguente:

«Art. 7 (*Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;

b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore.

c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;

d) sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni, le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore».

— Il D.Lgs. n. 518/1992 (Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore), ha modificato la legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Il testo degli articoli 6, 7 e 12 del decreto predetto è il seguente:

«Art. 6. — 1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per 'pubblicazione' il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi".

b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici"».

«Art. 7. — 1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa"».

«Art. 12. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe».

Il testo aggiornato degli articoli 103 e 105 della legge n. 633/1941, così come integrato dagli articoli 6 e 7 sopra trascritti, è il seguente:

«Art. 103. — È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici».

«Art. 105. — Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92».

Nota all'art. 1:

— Per il testo vigente dell'art. 103, quarto comma, della legge n. 633/1941, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 518/1992, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 64-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 633 del 1941, come introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 518/1992, è il seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-*ter* e 64-*quater*, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) (omissis);

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma».

Il testo degli articoli 64-*ter* e 64-*quater* della legge n. 633/1941, sopra richiamati, come introdotti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 518 del 1992, è il seguente:

«Art. 64-*ter*. — 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-*bis*, lettere *a)* e *b)*, allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

Art. 64-*quater*. — 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-*bis*, lettere *a)* e *b)*, compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera *a)*;

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 104 della legge n. 633/1941 è il seguente:

«Art. 104. — Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali».

94G0275

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1994.

Proroga del termine posto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994 relativo allo stato di emergenza rifiuti in Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994 con la quale dichiarava lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;

Vista la propria ordinanza in data 11 febbraio 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 in data 11 febbraio 1994;

Vista la propria ordinanza in data 31 marzo 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 in data 31 marzo 1994 con la quale il termine concesso al commissario straordinario è stato prorogato al 30 settembre 1994;

Ritenuto che il termine previsto nella dichiarazione di stato di emergenza e quello per l'attuazione straordinaria degli interventi devono coincidere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 16 aprile 1994 con la quale lo stato di emergenza è esteso altresì ai rifiuti speciali e fino al 30 settembre 1994;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato a far tempo dal 16 aprile 1994 e fino al 30 settembre 1994 lo stato di emergenza della situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali nella regione Campania.

Roma, 16 aprile 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2653

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1994.

Estensione dei poteri conferiti al commissario di Governo della regione Campania con l'ordinanza 31 marzo 1994 anche al settore dei rifiuti speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la nota n. 711/DIS del 14 aprile 1994 del commissario di Governo della regione Campania con cui si segnala l'emergere di problemi relativi al conferimento di fanghi prodotti dal comprensorio conciario industriale di Solofra (Avellino) rappresentati al commissario dal prefetto di Avellino;

Considerato che, nella seduta del 16 aprile 1994, il Consiglio dei Ministri ha esaminato, su relazione del Ministro dell'ambiente, la grave situazione di pericolo determinatasi nel territorio, ha deliberato lo stato di emergenza rifiuti speciali dal 16 aprile 1994 al 30 settembre 1994, ha ravvisato la necessità di immediati interventi da attuarsi mediante la nomina di apposito commissario delegato, ha approvato lo schema della presente ordinanza, ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I poteri conferiti al commissario di Governo della regione Campania con l'ordinanza 31 marzo 1994 sono estesi anche al settore dei rifiuti speciali.

Il commissario esercita tali poteri anche mediante delega ai prefetti delle province interessate della regione Campania.

Roma, 16 aprile 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2680

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1994

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE così come modificata dalla direttiva n. 92/41/CEE;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 che prevedeva per alcuni prodotti il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico, subordinandolo alla verifica di rispondenza alle prescrizioni stabilite dai citati decreti ministeriali del 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991 al momento della loro effettiva commercializzazione;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati nazionali, fabbricate su licenza ed estere, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 3 gennaio 1994 ed alle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che fissano le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto che il nuovo condizionamento della marca Memphis Ultra Lights presentato dalla ditta estera fornitrice risponde alle prescrizioni delle citate direttive comunitarie;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, occorre procedere al definitivo rinnovo dell'inserimento in detta tariffa della citata marca Memphis Ultra Lights al prezzo indicato nell'art. 2 del presente decreto;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato,

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 3 gennaio 1994 ed alle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE ed extra CEE è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

MS 100'S De Luxe	da L. 170.000	a L.	180.000	il kg conv.le
MS International	»	170.000	»	180.000	»
MS International 100's	»	170.000	»	180.000	»
Zenit (ast.)	»	170.000	»	180.000	»
Zenit (cart.)	»	170.000	»	180.000	»
MS Brera	»	160.000	»	170.000	»
MS Club Slim	»	160.000	»	170.000	»
MS Italia	»	160.000	»	170.000	»
MS Italia (barattolo da 50)	»	160.000	»	170.000	»
MS Slim	»	160.000	»	170.000	»
Presidente	»	160.000	»	170.000	»
MS Red Italia	»	150.000	»	160.000	»
Stop K.S.	»	150.000	»	160.000	»
Stop K.S. Filtro (ast.)	»	150.000	»	160.000	»

Stop K.S. Filtro (cart.)	da L.	150.000	a L.	160.000	il kg conv.le
Colombo K.S. Filtro (ast.)	»	145.000	»	155.000	»
Colombo K.S. Filtro (cart.)	»	145.000	»	155.000	»
Futura	»	145.000	»	155.000	»
Gala	»	145.000	»	155.000	»
Lido	»	145.000	»	155.000	»
Lido Extra Mild	»	145.000	»	155.000	»
Linda (ast.)	»	145.000	»	155.000	»
Linda (cart.)	»	145.000	»	155.000	»
Linda Leggera (ast.)	»	145.000	»	155.000	»
Linda Leggera (cart.)	»	145.000	»	155.000	»
MS (ast. da 10)	»	145.000	»	155.000	»
MS (ast.)	»	145.000	»	155.000	»
MS (cart.)	»	145.000	»	155.000	»
MS Blu (ast.)	»	145.000	»	155.000	»
MS Blu (cart.)	»	145.000	»	155.000	»
MS Extra Lights	»	145.000	»	155.000	»
MS Lights (ast.)	»	145.000	»	155.000	»
MS Lights (cart.)	»	145.000	»	155.000	»
MS Mild (ast. da 10)	»	145.000	»	155.000	»
MS Mild (ast.)	»	145.000	»	155.000	»
MS Mild (cart.)	»	145.000	»	155.000	»
MS Red Box	»	145.000	»	155.000	»
Mundial	»	145.000	»	155.000	»
Mundial (barattolo da 50)	»	145.000	»	155.000	»
Pack K.S Filtro	»	145.000	»	155.000	»
Bis (ast.)	»	125.000	»	135.000	»
Bis (cart.)	»	125.000	»	135.000	»
Esportazione Lunga	»	125.000	»	135.000	»
Nazionale Leggera	»	125.000	»	135.000	»
Super (con filtro)	»	125.000	»	135.000	»
Super Box	»	125.000	»	135.000	»
Alfa Box	»	110.000	»	125.000	»
Nazionale Box	»	110.000	»	125.000	»
Alfa	»	110.000	»	120.000	»
Alfa Filtro	»	110.000	»	120.000	»
Esportazione	»	110.000	»	120.000	»
Esportazione Filtro	»	110.000	»	120.000	»
N80 Filtro	»	110.000	»	120.000	»
Nazionali Filtro	»	110.000	»	120.000	»
Nazionali	»	100.000	»	110.000	»
Super (senza filtro)	»	100.000	»	110.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (Filter) (ast.)	da L.	210.000	a L.	225.000	il kg conv.le
Marlboro (Filter) (cart.)	»	210.000	»	225.000	»
Gallant Extra Mild	»	205.000	»	220.000	»
Mercedes (Filtre) (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Ambassador (Filter) (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Winston (Filter) (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Winston (Filter) (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Diana K.S. (Filter) (ast.)	»	150.000	»	160.000	»
Diana K.S. (Filter) (cart.)	»	150.000	»	160.000	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	150.000	»	160.000	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	150.000	»	160.000	»
Diana Ultra Mild (ast.)	»	150.000	»	160.000	»
Diana Ultra Mild (cart.)	»	150.000	»	160.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Benson & Hedges Luxury Mild	da L.	222 500	a L.	240 000	il kg conv.le
Dunhill International	»	225.000	»	240.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans International (Filter)	»	225.000	»	240.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Benson & Hedges International 100's	»	212.500	»	230.000	»
Benson & Hedges Mild 100's	»	212.500	»	230.000	»
Cartier Vendome Luxury Slim (Filter)	»	215.000	»	230.000	»
Cartier Vendome Ultra Lights	»	215.000	»	230.000	»
Davidoff Classic	»	215.000	»	230.000	»
Davidoff Lights	»	215.000	»	230.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	215.000	»	230.000	»
Dunhill King Size Super Lights	»	215.000	»	230.000	»
Dunhill Lights	»	215.000	»	230.000	»
Rothmans Luxury Length (Filter Tipped)	»	215.000	»	230.000	»
Marlboro 100's (ast.)	»	212.500	»	227.500	»
Marlboro 100's (cart.)	»	212.500	»	227.500	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	212.500	»	227.500	»
Silk Cut 100's	»	212.500	»	227.500	»
Silk Cut Slims	»	212.500	»	227.500	»
Barclay K.S.F. (ast.)	»	210 000	»	225.000	»
Barclay Ultra Lights K.S.F.	»	210.000	»	225.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	207.500	»	225.000	»
Benson & Hedges Special Mild K.S.F.	»	207.500	»	225.000	»
Camel	»	210.000	»	225.000	»
Camel Extra Lights	»	210.000	»	225.000	»
Camel Filter (ast. da 10)	»	210.000	»	225.000	»
Camel Filter (ast.)	»	210.000	»	225.000	»
Camel Filter (barattolo da 50)	»	210.000	»	225.000	»
Camel Filter (cart.)	»	210.000	»	225.000	»
Camel Filters 100's (ast.)	»	210 000	»	225.000	»
Camel Lights (Filter)	»	210.000	»	225.000	»
Camel Lights (Filter) (ast. da 10)	»	210 000	»	225.000	»
Camel Lights (Filter) (barattolo da 50)	»	210.000	»	225 000	»
Camel Lights 100's (Filter)	»	210.000	»	225.000	»
Camel Mild (Filter)	»	210.000	»	225.000	»
Camel Mild (Filter) (ast. da 10)	»	210.000	»	225.000	»
Capri Leggera Lights	»	210.000	»	225.000	»
Capri Menthol	»	210.000	»	225.000	»
Capri Superleggera	»	210.000	»	225.000	»
Caprice Leggera Lights	»	210.000	»	225.000	»
Caprice Menthol Leggera Lights	»	210.000	»	225.000	»
Chelsea	»	210.000	»	225.000	»
Cortina Super Slim Ultra Lights	»	210.000	»	225.000	»
Davidoff Slim	»	210.000	»	225.000	»
Fine 120 Lights	»	210.000	»	225.000	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	210.000	»	225.000	»
Gallant 100's	»	210 000	»	225.000	»
Gitanes Blondes	»	210.000	»	225.000	»
Gitanes Blondes Legeres	»	210.000	»	225.000	»
Grant	»	210.000	»	225.000	»
HB 100's	»	210.000	»	225.000	»
John Player Special King Size Filter	»	210.000	»	225.000	»
John Player Special King Size Filter (ast. da 10)	»	210.000	»	225.000	»
John Player Special Super Lights	»	210.000	»	225.000	»
John Player Special Super Lights (ast. da 10)	»	210 000	»	225.000	»

Kent De Luxe 100's	da L.	210 000	a L.	225.000	il kg conv le
Lord Extra	»	210.000	»	225.000	»
Lucky Strike 100's	»	210.000	»	225 000	»
Lucky Strike Lights 100's	»	210.000	»	225.000	»
Marlboro (Filter) Lights 10	»	210.000	»	225.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 10)	»	210.000	»	225.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 20)	»	210.000	»	225.000	»
Marlboro (Filter) (cart.)	»	210.000	»	225.000	»
Marlboro Lights (Filter)	»	210.000	»	225.000	»
Marlboro Lights Menthol	»	210.000	»	225 000	»
Memphis Light 100	»	210.000	»	225.000	»
Men Filter Super Slim	»	210.000	»	225.000	»
Merit Filter 100's	»	210.000	»	225.000	»
Merit Ultra Lights 100's	»	210.000	»	225.000	»
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	»	210.000	»	225.000	»
Milde Sorte Ultra Super Slim	»	210.000	»	225.000	»
More 120's (Filter) (ast.)	»	210 000	»	225.000	»
More Menthol 120's (Filter)	»	210.000	»	225 000	»
More Special Mild 120's (Filter)	»	210 000	»	225.000	»
Pall Mall K.S.	»	210.000	»	225.000	»
Perkins (International Size Filter)	»	210.000	»	225.000	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	210.000	»	225.000	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	210 000	»	225.000	»
Prince K S F	»	210.000	»	225.000	»
Ranger Mild Filter 100's (ast.)	»	210.000	»	225.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	»	210.000	»	225.000	»
Rothmans K S F Special	»	210.000	»	225 000	»
Rothmans King Size Lights	»	210.000	»	225.000	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	210.000	»	225.000	»
Rothmans King Size Ultra Light	»	210.000	»	225.000	»
Rothmans Luxury Length Leggera	»	210.000	»	225.000	»
Rothmans Luxury Length Superleggera	»	210.000	»	225.000	»
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	»	210.000	»	225.000	»
Rothmans Superslims	»	210.000	»	225.000	»
Santos Dumont 120's	»	210.000	»	225.000	»
Silk Cut Extra-Mild KSF	»	210.000	»	225.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	210 000	»	225.000	»
Silk Cut Ultra Mild	»	210.000	»	225.000	»
St Moritz King Size Filter	»	210.000	»	225.000	»
St. Moritz King Size Filter Lights	»	210.000	»	225.000	»
Astor (Filter 100's)	»	205.000	»	220.000	»
Astor Filter	»	205.000	»	220.000	»
Astor Mild K.S.F.	»	205.000	»	220.000	»
Chesterfield K.S.	»	205.000	»	220.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	»	205.000	»	220.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	»	205.000	»	220.000	»
Chesterfield Lights Filter	»	205.000	»	220.000	»
Cortina Lights K.S.F.	»	205.000	»	220.000	»
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	»	205.000	»	220.000	»
Dorchester King Size (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Ernte 23 (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Excellence	»	202.500	»	220.000	»
Fine 100 Slim Lights	»	205.000	»	220.000	»
Fine 100 Slim Super Lights	»	205.000	»	220.000	»
Gallant Extra Mild	»	205.000	»	220.000	»
Gallant Filter (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Gallant Filter (cart.)	»	205 000	»	220.000	»

HB K.S.F. (ast. da 10)	da L.	205.000	a L.	220.000	il kg conv.le
HB K.S.F. (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
HB K.S.F. (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
HB Lights K.S.F.	»	205.000	»	220.000	»
Kent K.S.F. (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Kent K.S.F. (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Kent Lights K.S.F.	»	205.000	»	220.000	»
Kent Ultra Lights King Size Filter	»	205.000	»	220.000	»
Kim Leggera	»	205.000	»	220.000	»
Kim Menthol Leggera	»	205.000	»	220.000	»
Kim Superleggera	»	205.000	»	220.000	»
Kim Ultra Slim Leggera	»	205.000	»	220.000	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	205.000	»	220.000	»
Krone (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
L & M Filters	»	205.000	»	220.000	»
Lark Filter	»	205.000	»	220.000	»
Lucky Strike	»	205.000	»	220.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	»	205.000	»	220.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F.	»	205.000	»	220.000	»
Marvel Filter 100's	»	205.000	»	220.000	»
Memphis 100 International (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Memphis Ultra Lights	»	205.000	»	220.000	»
Mercedes 100's Specially Mild (Filtre)	»	205.000	»	220.000	»
Merit Filter K.S.	»	205.000	»	220.000	»
Merit Filter K.S. 10	»	205.000	»	220.000	»
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Merit Uno	»	205.000	»	220.000	»
Milde Sorte Filter (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Milde Sorte Filter (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Milde Sorte Ultra King Size	»	205.000	»	220.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Multifilter Philip Morris Lights (Leggera) 100's	»	205.000	»	220.000	»
Multifilter Philip Morris Super Lights (Super Leggera) 100's	»	205.000	»	220.000	»
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (Ultraleggera) 100's	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Ambassador Filter (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Ambassador Filter (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Ariston Filter	»	205.000	»	220.000	»
Muratti Super Lights (Super Leggera)	»	205.000	»	220.000	»
North Pole Filter	»	205.000	»	220.000	»
Now Ultra Low Tar (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Parisienne Extra Mild	»	205.000	»	220.000	»
Parisienne Mild	»	205.000	»	220.000	»
Parliament Lights	»	205.000	»	220.000	»
Peer (Golden Super Kings)	»	205.000	»	220.000	»
Peer Export (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	205.000	»	220.000	»
Peter Stuyvesant Modern Lights	»	205.000	»	220.000	»

Philip Morris Filter Kings	da L.	205.000	a L.	220.000	il kg conv.le
Philip Morris Lights (Filter Leggera)	»	205.000	»	220.000	»
Philip Morris Lights Extra (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Philip Morris Super Lights (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Filter Slim	»	205.000	»	220.000	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
R6 Ultra (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Ranger Filter Mild (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Reemtsma R1 Ultra Light (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Reemtsma R6 Light (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Ronson King Size Virginia Blend Filter	»	205.000	»	220.000	»
Salem Menthol (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Trend King Size	»	205.000	»	220.000	»
Vantage (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Vantage Ultra Lights	»	205.000	»	220.000	»
Windsor De Luxe	»	205.000	»	220.000	»
Winston Filter (ast.)	»	205.000	»	220.000	»
Winston Filter (cart.)	»	205.000	»	220.000	»
Winston Lights (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Winston Lights 100's (Filter)	»	205.000	»	220.000	»
Winston Super Lights	»	205.000	»	220.000	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	»	200.000	»	215.000	»
De Bruine (Filter)	»	200.000	»	215.000	»
Gauloises Blondes (Filter)	»	197.500	»	212.500	»
Gauloises Blondes Legeres	»	197.500	»	212.500	»
Gauloises Blondes Super Legeres	»	197.500	»	212.500	»
Ducados Rubio K.S.F.	»	197.500	»	207.500	»
Gitanes Caporal	»	192.500	»	207.500	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	192.500	»	207.500	»
West 100's	»	174.000	»	190.000	»
West Big Box	»	174.000	»	190.000	»
West Lights 100's	»	174.000	»	190.000	»
West Lights Big Box	»	174.000	»	190.000	»
Gauloises Caporal	»	167.500	»	182.500	»
Gauloises Caporal Filtre	»	167.500	»	182.500	»
Amadis Export	»	167.500	»	175.000	»
Amadis Superfiltre	»	167.500	»	175.000	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Toscani Extravecchi	da L.	280.000	a L.	300.000	il kg conv.le
Toscanelli	»	160.000	»	180.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Macanudo Baron de Rothschild	da L. 1.100.000 a L. 2.200.000 il kg conv.le
Romeo y Julieta Churchills	da L. 1.600.000 (+ dazio L. 300.000) a L. 1.860.000 (+ dazio L. 340.000) il kg
Montecristo n. 4 (scatola da 25)	da L. 840.000 (+ dazio L. 160.000) a L. 1.000.000 (+ dazio L. 180.000) il kg
Montecristo n. 4 (scatola da 5)	da L. 840.000 (+ dazio L. 160.000) a L. 1.000.000 (+ dazio L. 180.000) il kg

La Paz Especiales	da L.	680.000	a L.	740.000	il kg conv.le
J. Cortes High Class (scatola da 10)	»	680.000	»	720.000	»
Christian of Denmark Corona	»	620.000	»	660.000	»
Balmoral Corona de Luxe	»	540.000	»	580.000	»
Willem II Optimun (scatola da 25)	»	520.000	»	580.000	»
Churchill Brazil	»	350.000	»	380.000	»
Henri Wintermans Corona de Luxe (astuccio da 2)	»	360.000	»	380.000	»
Henri Wintermans Corona de Luxe (scatola da 25)	»	360.000	»	380.000	»
Apostolado	»	330.000	»	350.000	»
Churchill Havana	»	310.000	»	340.000	»
Ritmeester Ones	»	300.000	»	340.000	»
Ritmeester Parmant	»	260.000	»	300.000	»
San Luis Rey Half Coronas	»	280.000	»	300.000	»
Vasco De Gama Brasil	»	270.000	»	300.000	»
Balmoral Corona Ideales	»	260.000	»	280.000	»
La Paz Corona Superiores	»	240.000	»	260.000	»
Balmoral Overland	»	230.000	»	250.000	»
Henri Wintermans Excellentes	»	220.000	»	240.000	»
Hirschsprung Corona	»	200.000	»	220.000	»
La Paz Wilde Corona	»	198.000	»	220.000	»
Corps Diplomatique	»	156.000	»	168.000	»
Brasil Dannemann Puros	»	144.000	»	156.000	»
Sumatra Dannemann Puros	»	144.000	»	156.000	»
La Paz Wilde Havana	»	120.000	»	130.000	»
Willem II Wilde Havana	»	120.000	»	130.000	»
Agio Wilde Havanas	»	120.000	»	128.000	»
Che	»	120.000	»	128.000	»
Mercator Jupiter	»	120.000	»	128.000	»
Neos Super	»	120.000	»	128.000	»

Sigaretti:

Davidoff Long Panatellas	da L.	900.000	a L.	980 000	il kg conv.le
Davidoff Demi Tasse	»	580.000	»	640.000	»
Davidoff Mini Cigarillos	»	260.000	»	290.000	»
Dunhill Miniatures	»	260.000	»	290.000	»
Dannemann Brasil Lonja	»	240.000	»	260.000	»
Dannemann Sumatra Lonja	»	240.000	»	260.000	»
Dannemann Sumatra Menor	»	220.000	»	240.000	»
Clubmaster Brasil n. 244	»	188.000	»	220.000	»
Henri Wintermans Wilde Havana	»	200.000	»	220.000	»
J. Cortes Havane	»	210.000	»	220.000	»
San Luis Rey Mini Cigarillos	»	200.000	»	220.000	»
Indioz Mild Cigars	»	180.000	»	196.000	»
Christian of Denmark	»	176.000	»	188.000	»
J. Cortes Mini (scatola da 10)	»	172.000	»	188.000	»
J. Cortes Mini (scatola da 20)	»	180.000	»	188.000	»
Nobel Petit	»	176.000	»	188.000	»
Willem II Fino	»	170.000	»	186.000	»
La Paz Wilde Cigarillos Brazil Type	»	170.000	»	184.000	»
Cafe Noir	»	160.000	»	176.000	»
La Paz Wilde Cigarillos	»	160.000	»	174.000	»
Agio Wilde Cigarillos	»	160.000	»	172.000	»
Che Cigarillos	»	160.000	»	172.000	»
Agio Filter Tip	»	156.000	»	168.000	»
Agio Junior Tip	»	156.000	»	168.000	»
Agio Light Tip	»	156.000	»	168.000	»

Agio Mehari's	da L.	156.000	a L.	168.000	il kg conv.le
Agio Mehari's Mild and Light	»	156.000	»	168.000	»
Cafe Creme Tip		156.000		168.000	»
Cafe Creme	»	136.000	»	148.000	»
Cafe Creme Mild	»	136.000	»	148.000	»
Clubmaster Sumatra n. 141	»	134.000	»	146.000	»
Agio Primavera	»	124.000	»	140.000	»
Bachschmidt Puros n. 2 Sumatra	»	130.000	»	140.000	»
La Paz Mini Wilde	»	130.000	»	140.000	»
Panter Bijou	»	132.000	»	140.000	»
Willem II Primo	»	128.000	»	140.000	»
Willem II Java	»	126.000	»	138.000	»
Dannemann Especiais Brasil	»	124.000	»	132.000	»
Pablo Cigarillos	»	120.000	»	130.000	»
Mini Che	»	120.000	»	128.000	»
Panter Lights	»	112.000	»	128.000	»
Willem II Java Mini	»	114.000	»	124.000	»
Agio Mini Mehari's	»	108.000	»	120.000	»
Agio Mini Mehari's Brasil	»	108.000	»	120.000	»
Agio Mini Mehari's Mild and Light	»	108.000	»	120.000	»
Henri Wintermans Mini Havana	»	108.000	»	120.000	»
Willem II Petitos Mild	»	112.000	»	120.000	»

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella *C*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Villiger Kiel Mild	da L.	220.000	a L.	240.000	il kg conv.le
Rillos	»	132.000	»	144.000	»

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

Per sigarette:

Old Holborn (20 buste)	da L.	140.000	a L.	150.000	il kg conv.le
Drum (100 buste)	»	130.000	»	135.000	»
Drum (25 buste)	»	130.000	»	135.000	»
Drum Excellent Milde Shag (25 buste)	»	130.000	»	135.000	»
Drum Extra Light (100 buste)	»	130.000	»	135.000	»
Drum Extra Light (25 buste)	»	130.000	»	135.000	»
Samson (25 buste)	»	130.000	»	135.000	»
Samson Milde Shag (25 buste)	»	130.000	»	135.000	»
Van Nelle Half Zware Shag (25 buste)	»	130.000	»	135.000	»
Pall Mall (20 buste)	»	125.000	»	130.000	»
Gauloises Caporal (20 buste)	»	120.000	»	128.000	»
Casablanca (25 buste)	»	120.000	»	125.000	»
Manila Mild (25 buste)	»	120.000	»	125.000	»
Mano (American Blend) (25 buste)	»	115.000	»	120.000	»
~~Mano (Halfzware Shag)~~ (25 buste)	»	~~115.000~~	»	120.000	»
West (25 buste)	»	115.000	»	120.000	»

Per pipa

Three Nuns (20 scatole)	da L.	400.000	a L.	450 000	il kg conv.le
Davidoff Danish Mixture (20 scatole)	»	390 000	»	430 000	»
Davidoff English Mixture (20 scatole)	»	390 000	»	430 000	»
Davidoff Scottish Mixture (20 scatole)	»	390.000	»	430 000	»
Dunhill Aromatic (20 scatole)	»	270.000	»	280.000	»
Dunhill Black Aromatic (20 scatole)	»	270 000	»	280.000	»
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	»	270.000	»	280.000	»
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	270 000	»	280.000	»
Dunhill Mild Tobacco (20 scatole)	»	270.000	»	280.000	»
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	270.000	»	280.000	»
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	270.000	»	280.000	»
Dunhill Ready Rubbed (20 scatole)	»	270.000	»	280.000	»
Dunhill Standard Mixture Medium (20 scatole)	»	270.000	»	280.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	270.000	»	280.000	»
Dunhill Ultra Mild (20 scatole)	»	270 000	»	280.000	»
The Balkan Sobranie n. 10 (20 buste)	»	240.000	»	250.000	»
The Balkan Sobranie n. 759 (20 buste)	»	240.000	»	250.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 buste)	»	240.000	»	250.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (5 barattoli)	»	240.000	»	250.000	»
Caledonian Grand Reserve (20 barattoli)	»	220.000	»	240.000	»
Savinelli Black Cavendish Mister G. (20 scatole)	»	230 000	»	240.000	»
Savinelli Cavendish Punto Oro (20 scatole)	»	230 000	»	240.000	»
Savinelli English Mixture Mild in Taste (20 scatole)	»	230 000	»	240.000	»
Savinelli Extra Mild in Taste (20 scatole)	»	230.000	»	240.000	»
Dunhill Mild Aromatic (20 buste)	»	220 000	»	230.000	»
Dunhill Mild Blend (20 buste)	»	220 000	»	230.000	»
Dunhill Rubbed Flake (20 buste)	»	220 000	»	230 000	»
Erinmore Mixture Murrays (20 scatole)	»	216 000	»	224.000	»
Erinmore Mild and Mellow Murrays (20 buste)	»	210.000	»	218.000	»
Amphora Cesare Borgia (100 buste)	»	200.000	»	216 000	»
Amphora Cesare Borgia (20 buste)	»	210.000	»	216.000	»
King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	»	200 000	»	210 000	»
Thomas Radford Sunday's Fantasy (20 scatole)	»	190 000	»	200 000	»
Indian Summer (20 buste)	»	180 000	»	188 000	»
Amphora Brasil (100 buste)	»	168 000	»	174.000	»
Amphora Brasil (20 buste)	»	168.000	»	174.000	»
Amphora Malt Whisky (20 buste)	»	152 000	»	170.000	»
Amphora Ultra Light (100 buste)	»	142.000	»	170.000	»
Amphora Ultra Light (20 buste)	»	152 000	»	170 000	»
Borkum Riff Black Cavendish (20 buste)	»	164.000	»	170 000	»
Borkum Riff Cherry Cavendish (20 buste)	»	164.000	»	170.000	»
Borkum Riff Ultralight (20 buste)	»	164.000	»	170 000	»
Park Lane N. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild (20 buste)	»	162 000	»	170 000	»
Amphora Special Reserve (20 buste)	»	160.000	»	166.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	»	160 000	»	164.000	»
Borkum Riff Sweet Rum (20 buste)	»	156.000	»	162.000	»
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	»	156 000	»	162 000	»
Danske Club Black Luxury (20 buste)	»	156.000	»	162.000	»
Troost Black Cavendish (20 buste)	»	156 000	»	162.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (100 buste)	»	156.000	»	162.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (20 buste)	»	156.000	»	162 000	»
Half And Half (20 buste)	»	150.000	»	160.000	»
Half And Half Light (20 buste)	»	150.000	»	160.000	»
Kentucky Bird (20 buste)	»	150.000	»	160.000	»
Mac Baren Golden Blend (20 buste)	»	156.000	»	160.000	»
Mac Baren Mixture (20 buste)	»	156.000	»	160.000	»

Mac Baren Mixture Light (100 buste)	da L.	146.000	a L.	160.000	il kg conv.le
Mac Baren Mixture Light (20 buste)	»	156.000	»	160.000	»
Neptune (20 buste)	»	154.000	»	160.000	»
Park Lane N. 7 (20 buste)	»	154.000	»	160.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste).	»	152.000	»	158.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste).	»	152.000	»	158.000	»
Amphora Ultra Mild (20 buste)	»	152.000	»	158.000	»
Egberts 44 (20 buste)	»	152.000	»	158.000	»
Radford's Golden Mistery (20 buste) . .	»	150.000	»	156.000	»
John Sinclair Aromatic (20 buste).	»	148.000	»	154.000	»
Amphora Full Aroma (20 buste)	»	146.000	»	152.000	»
Amphora Mild Aroma (20 buste)	»	146.000	»	152.000	»
Amphora Regular (20 buste).	»	146.000	»	152.000	»
Amphora Rich Aroma (20 buste)	»	146.000	»	152.000	»
Clan Aromatic (20 buste).	»	146.000	»	152.000	»
Clan Light Aromatic (20 buste)	»	146.000	»	152.000	»
Clan Mild Cavendish (20 buste).	»	146.000	»	152.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste).	»	146.000	»	152.000	»
Sail Black Cavendish (20 buste)	»	146.000	»	152.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	»	146.000	»	152.000	»
Troost Aromatic Cavendish (20 buste)	»	146.000	»	152.000	»
Adventure (20 buste)	»	144.000	»	150.000	»
Amsterdamer (20 buste).	»	140.000	»	150.000	»
Exclusiv Wild Mango (20 buste).	»	144.000	»	150.000	»
Holger Danske Black And Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	»	144.000	»	150.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE
(Tabella *E*)

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

Tabacco da fiuto:

Leccese	da L.	40.000	a L.	50.000	il kg conv.le
Macubino	»	40.000	»	50.000	»
S. Antonino, ...	»	40.000	»	50.000	»
S. Giustina	»	40.000	»	50.000	»
Sun Di Spagna.	»	40.000	»	50.000	»
Zenziglio	»	40.000	»	50.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Tabacco da fiuto:

Ozona President Snuff (200 scatolette)	da L.	240.000	a L.	260.000	il kg conv.le
Ozona Snuff (Menthol) (200 scatolette).	»	200.000	»	220.000	»
Gawith Apricot Snuff (100 scatolette).	»	160.000	»	170.000	»
Gletscher Prise Snuff (5 scatole).	»	150.000	»	160.000	»

Art. 2.

Per la marca di tabacco lavorato Memphis Ultra Lights di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 ottobre 1991, n. 04/39903, è rinnovato, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico al prezzo indicato nel precedente art. 1.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1994
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 327

94A2226

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 aprile 1994

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 marzo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 21 marzo 1994 che hanno disposto per il 30 marzo 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 marzo 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,87 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,74 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 91,70 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a lire 287.439.277.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 30 giugno 1994, a L. 596.181.060.000 per quelli a centottantaquattro giorni con scadenza 30 settembre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 1.162.395.940.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 marzo 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,53 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,08 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 90,50 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

p. *Il direttore generale* PIEMONTESE

94A2682

DECRETO 19 aprile 1994

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1994 è pari a 49.475 miliardi;

Decreta:

Per il 29 aprile 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 luglio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il direttore generale DRAGHI

94A2683

DECRETO 19 aprile 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1994 è pari a 49.475 miliardi;

Decreta:

Per il 29 aprile 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 31 ottobre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A2684

DECRETO 19 aprile 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1994 è pari a 49.475 miliardi;

Decreta:

Per il 29 aprile 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 aprile 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A2685

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gen.C.A.R. S.p.a. in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1993, con il quale la «Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 luglio 1993, ed è stato nominato un collegio di commissari liquidatori, preposto alla procedura, nelle persone di:

Rava dott. Carlo, nato a Torino il 1° aprile 1932;

Albano dott. Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

Ianniello dott. Silverio, nato a Salerno il 19 febbraio 1950;

Considerato che i commissari liquidatori della società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a. hanno chiesto l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della società «Gen.C.A.R. S.p.a. in liquidazione»;

Vista la sentenza n. 3/94 del 14 marzo 1994, depositata in cancelleria in data 16 marzo 1994, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Gen.C.A.R. S.p.a. in liquidazione», con sede legale in Torino, via S. Quintino, 28, e ne ha riconosciuto l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Gen.C.A.R. S.p.a., in liquidazione», in quanto direttamente controllata dalla S.p.a. S.F.A. partecipazioni, controllante a sua volta della società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria, preponendo alla procedura medesima lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la «Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a.», nonché lo stesso comitato di sorveglianza;

Decreta:

1. La società «Gen.C.A.R. S.p.a. in liquidazione», con sede legale in Torino, via San Quintino, 28, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Torino al n. 4595/87, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Rava dott. Carlo, nato a Torino il 1° aprile 1932;

Albano dott. Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

Ianniello dott. Silverio, nato a Salerno il 19 febbraio 1950.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Col dott.ssa Enrica, nata a Roma il 4 febbraio 1954, esperto, con funzioni di presidente;

Rhodio dott. Marcello, nato a Roma il 28 luglio 1957, esperto, membro;

Azzoli rag. Filiberto, nato a Cassino (Frosinone) il 12 gennaio 1940, esperto, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2624

DECRETO 14 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progetto Holding S.p.a.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1993, con il quale la Società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del prof. Leonardo Petix, nato a Caltanissetta il 6 giugno 1932, con studio in Roma, via Nomentana, 263;

Vista la sentenza n. 144/94 del 25 marzo 1994, depositata in cancelleria in data 29 marzo 1994, con la quale il tribunale di Verona, in camera di consiglio, ha dichiarato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/1986, art. 2, comma 1, lettera *a)*, della società

Progetto Holding S.p.a., con sede in Verona, corso Porta Nuova, 127, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza 10 maggio 1993, n. 6683 R.F.;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Progetto Holding S.p.a. in quanto società che controlla indirettamente la società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società Progetto Holding S.p.a., con sede legale in Verona, corso Porta Nuova, 127, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Verona in data 1° dicembre 1987 al n. 25856, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il prof. Leonardo Petix, già nominato commissario liquidatore della società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.

3. Alla medesima procedura è, altresì, preposto il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., composto dai signori:

Di Sabatino Panichi prof. Vincenzo, nato a Roma il 5 luglio 1932, esperto, con funzioni di presidente;

Neri dott. Fabrizio, nato a Roma il 15 dicembre 1945, esperto;

Lener prof. Raffaele, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2625

DECRETO 14 aprile 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società Commissionaria privata milanese S.r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1993, con il quale la Società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del prof. Leonardo Petix, nato a Caltanissetta il 6 giugno 1932, con studio in Roma, via Nomentana, 263;

Vista la sentenza n. 344/94 del 22 marzo 1994, depositata in cancelleria in data 24 marzo 1994, con la quale il tribunale di Milano, sezione seconda civile, in camera di consiglio, ha dichiarato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/1986, art. 2, comma 1, lettera *a)*, della società Commissionaria privata milanese S.r.l., con sede in Milano, Galleria del Corso, 4, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza 29 giugno 1993, n. 57466;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Commissionaria privata milanese S.r.l., in quanto società esercitante un'influenza dominante sulla Progetto Holding S.p.a., che controlla indirettamente la società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società Commissionaria privata milanese S.r.l., con sede legale in Milano, Galleria del Corso, 4, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al n. 272365, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il prof. Leonardo Petix, già nominato commissario liquidatore della società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.

3. Alla medesima procedura è, altresì, preposto il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., composto dai signori:

Di Sabatino Panichi prof. Vincenzo, nato a Roma il 5 luglio 1932, esperto, con funzioni di presidente,

Neri dott. Fabrizio, nato a Roma il 15 dicembre 1945, esperto;

Lener prof. Raffaele, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2626

DECRETO 14 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società Progetto investimenti - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1993, con il quale la società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del prof. Leonardo Petix, nato a Caltanissetta il 6 giugno 1932, con studio in Roma, via Nomentana, 263;

Vista la sentenza n. 381/94 del 22 marzo 1994, depositata in cancelleria in data 26 marzo 1994, con la quale il tribunale di Milano, sezione seconda civile, in camera di consiglio, ha dichiarato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n 233/1986, art. 2, comma 1, lettera *b)*, della società Progetto investimenti - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Milano, via Unione n 7, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza 30 novembre 1993, n. 57946;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la Progetto investimenti - Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in quanto società controllata dalla Progetto S.r.l., controllante della società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a , posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta.

1. La società Progetto investimenti - Società di intermediazione mobiliare S p.a , con sede legale in Milano, via Unione, 7, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano in data 28 marzo 1986 al n. 257006, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il prof. Leonardo Petix, già nominato commissario liquidatore della società Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.

3. Alla medesima procedura è, altresì, preposto il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S p a , composto dai signori.

Di Sabatino Panichi prof. Vincenzo, nato a Roma il 5 luglio 1932, esperto, con funzioni di presidente;

Neri dott Fabrizio, nato a Roma il 15 dicembre 1945, esperto.

Lener prof Raffaele, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2627

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1994

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Paradiso», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore..

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Grosseto nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Paradiso», con sede in Grosseto, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali.

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta

Art. 1

La società cooperativa edilizia «Paradiso», con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio Vladimiro De Carolis, in data 27 febbraio 1973, repertorio n. 106402, registro società n. 1932, tribunale di Grosseto, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Bruno Piccolotti, nato a Orbetello, il 16 ottobre 1950, e residente in Capalbio, località La Torba, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2621

DECRETO 30 marzo 1994

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Primule di Casasco d'Intelvi», in Legnano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Le Primule di Casasco d'Intelvi», con sede in Legnano (Milano), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Le Primule di Casasco d'Intelvi», con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito notaio Francesco Novara in data 4 luglio 1974, repertorio n. 13319/2678, registro società n. 160526, tribunale di Milano è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Piergiorgio Gattinoni, nato a Milano il 25 luglio 1940 e residente in Milano, piazza Stuparich, 8 è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2622

DECRETO 30 marzo 1994

Scioglimento della società cooperativa «In Labore Fidelitas», in Varedo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «In Labore Fidelitas», con sede in Varedo (Milano), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione,

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «In Labore Fidelitas», con sede in Varedo (Milano), costituita per rogito notaio Tommaso Cucci in data 20 dicembre 1963, repertorio n. 173914, registro società n. 4550, tribunale di Monza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992

Art. 2.

Il dott. Guelpa Giuseppe, nato a Montella (Avellino) il 18 aprile 1947 e residente in via Umberto I, Seregno (Milano), è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2623

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 febbraio 1994

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno;

Sentito l'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e della tabella XXXI-*quater* del medesimo, relativa al corso di diploma universitario in tecniche forestali;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il diploma universitario in tecniche forestali muta denominazione in tecniche forestali e tecnologie del legno.

Art. 2.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è modificata nel senso che la facoltà di agraria può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno.

Art. 3.

L'art. 9 della tabella XXXI-*quater*, allegata al citato decreto ministeriale 15 novembre 1991 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 9 *(Articolazione del diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno).* — Nell'ambito del diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno, sono istituiti i seguenti indirizzi:

indirizzo in tecniche forestali (F);

indirizzo in tecnologie del legno (L).

Per le sottoriportate aree disciplinari obbligatorie, valgono le seguenti prescrizioni:

dove è indicata una sola serie di obiettivi didattici, tali obiettivi sono applicabili ad ambedue gli indirizzi;

dove sono indicate due distinte serie di obiettivi didattici, gli obiettivi di ciascuna serie sono applicabili al corrispondente indirizzo (indicato fra parentesi);

le aree disciplinari contrassegnate con un asterisco riguardano uno solo dei due indirizzi (indicato fra parentesi).

Nel certificato di diploma viene indicato soltanto l'orientamento, la cui denominazione ed il cui profilo professionale specifico vengono definiti ed attivati dalla facoltà.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo della probabilità, e della statistica.

Deve anche acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici.

In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica ed una formazione generale di base al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C020; C031; C032; C050; G051.

Area 4-F - Biochimica applicata (50 ore)* (Indirizzo F).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Deve inoltre apprendere il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E012; E042; E051; G051.

Area 4-L - Disegno tecnico (50 ore)* (Indirizzo L).

Lo studente deve acquisire la capacità di interpretare e di eseguire rilievi ed elaborati grafici, sia con tecniche tradizionali che mediante calcolatore, con particolare riferimento alle lavorazioni ed ai prodotti dell'industria del legno, ed alle relative applicazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G032; I090; I100; I110.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali.

Deve. inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E011; E012; E031; E033; E042; E051; G021; G022; G023; G025.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

(Indirizzo F)

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni forestali.

Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione economica, con particolare riferimento agli impianti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Infine deve acquisire le conoscenze fondamentali relative all'economia di mercato dei principali prodotti forestali.

(Indirizzo L)

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia dei mercati e delle imprese, nonché i principi e le tecniche della loro gestione.

Deve inoltre acquisire le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7-F - Genetica agraria (50 ore)* (Indirizzo F).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica, in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Deve inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: G025.

Area 7-L - Misurazione, collaudo e controllo di qualità (50 ore)* (Indirizzo L).

Lo studente deve acquisire conoscenze tecniche e metodologiche adeguate per misurare tronchi e prodotti dell'industria del legno, valutarne la qualità e svolgere le relative verifiche sui lotti, avvalendosi sia di specifiche regole e norme tecniche, sia di metodi statistici per il collaudo ed il controllo della qualità.

Deve inoltre acquisire i principali concetti e metodi del controllo della qualità totale di prodotti e processi, con particolare riferimento alle normative europee ed alla produzione ed erogazione di servizi nel settore del legno.

Raggruppamenti disciplinari: G024; I100; I110.

Area 8 - Selvicoltura e tecnologia del legno (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze essenziali riguardanti l'ecosistema forestale, le tecniche d'impianto e di coltivazione dei boschi, le metodologie di misurazione degli alberi e di rilevazione qualitativa e quantitativa dei popolamenti forestali e delle colture specializzate da legno, la pianificazione forestale, la valutazione tecnica degli impianti ambientali, le utilizzazioni forestali.

Deve inoltre acquisire conoscenze essenziali riguardanti il legno in quanto materiale, e le relative tecniche di lavorazione, preservazione e collaudo.

Raggruppamenti disciplinari: G024.

Area 9 - Difesa delle colture e del legno (50 ore).

(Indirizzo F)

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante forestali. Egli deve essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei presidi fitosanitari e la salvaguardia dell'ambiente.

(Indirizzo L)

Lo studente deve acquisire una buona conoscenza degli agenti e dei processi biologici che degradano il legno, delle condizioni che ne favoriscono l'attacco, delle possibiltà di

impiegarlo nelle diverse situazioni e dei relativi provvedimenti preventivi o curativi, delle tecniche di controllo e valutazione dell'eventuale stato di degrado.

Raggruppamenti disciplinari: G024; G041, G042.

Area 10 - Chimica agraria e chimica del legno (50 ore).

(Indirizzo F)

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento.

In particolare deve comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli forestali, della nutrizione delle piante forestali e dei processi metabolici connessi.

Deve infine conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema suolo-pianta nelle foreste.

(Indirizzo L)

Lo studente deve acquisire una buona conoscenza degli aspetti chimici del legno e delle sue lavorazioni e trasformazioni, comprese combustione, adesione ed adesivi, verniciatura e finiture superficiali.

Raggruppamenti disciplinari: G024. G051; I140.

Area 11-F - Microbiologia applicata (50 ore)*.

(Indirizzo F).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbiotica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema forestale suolo-pianta.

Devono inoltre essere sviluppati i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante forestali.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 11-L - Impiantistica e tecnologie delle industrie del legno (50 ore)*

(Indirizzo L)

Lo studente deve acquisire una conoscenza di base dei processi e trattamenti tipici dell'industria del legno, con riferimento agli aspetti impiantistici, tecnologici, e dei relativi servizi e problemi di gestione, automazione, controllo e manutenzione.

Raggruppamenti disciplinari: G024. G032. I090; I100; I110

Area 12 - Applicazioni di ingegneria (50 ore)

(Indirizzo F)

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali di topografia, idrologia, stabilità dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali, con riferimento sia alle opere estensive che a quelle intensive.

Deve inoltre acquisire adeguate conoscenze di organizzazione e direzione di cantieri nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, costruzione di strade forestali, lavori forestali.

(Indirizzo L)

Lo studente deve acquisire la capacità di valutare azioni sollecitanti, condizioni di equilibrio, resistenza e deformazioni dei materiali, con particolare riferimento al legno ed ai materiali derivati e complementari.

Deve inoltre essere indirizzato a valutare il comportamento, le compatibilità e le prestazioni meccaniche dei prodotti dell'industria del legno, sia nel corso delle lavorazioni, sia nelle condizioni d'impiego.

Raggruppamenti disciplinari: G024; G031; G032, H071; H072; I080.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà attivando singoli orientamenti secondo le modalità previste nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4.

Nell'ambito delle 700 ore a disposizione, la facoltà può anche destinare annualità o frazioni di annualità per approfondimenti in discipline formative di base, sia comuni che professionali.

Art. 4.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le università adegueranno l'ordinamento del corso di diploma universitario in tecniche forestali, istituito presso la propria sede, a quello stabilito nel precedente articolo tre, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'articolo tre del presente decreto, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di diploma universitario.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1994

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 15

94A2628

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, e successive modificazioni;

Vista, la propria delibera del 24 marzo 1986 che, al punto 2.5, ha formulato criteri per un sistema di controllo dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Vista la successiva delibera in data 30 settembre 1993 la quale stabilisce che i prezzi dei prodotti petroliferi siano determinati liberamente dagli operatori, e prevede, altresì, che gli operatori stessi provvedano alla trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei propri listini di vendita sino al 30 aprile 1994;

Considerato che anche dopo tale data è opportuno garantire la trasparenza del meccanismo di formazione dei prezzi, al fine di assicurare un'efficace tutela dei consumatori, di promuovere condizioni di concorrenza sul mercato nonché di proseguire l'attività di monitoraggio della dinamica dei prezzi stessi;

Delibera:

Ferma restando la libertà di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi da parte dei soggetti interessati al ciclo produttivo e distributivo, gli operatori che forniscono carburanti per autotrazione ai punti di vendita della rete di distribuzione contrassegnati dal proprio marchio, indicheranno ai gestori degli stessi punti vendita i prezzi da loro consigliati per la vendita al pubblico dei diversi prodotti, comunicando gli stessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con proprio provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data della presente delibera, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplinerà le modalità di pubblicazione presso i punti vendita dei prezzi consigliati e della relativa comunicazione al Ministero stesso.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

94A2659

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge su citata che, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario, demanda al CIPI il compito di fissare gli indirizzi di coordinamento e di sostegno atti a favorire il sorgere di attività economiche sostitutive dell'attività mineraria;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, settimo comma, della legge n. 221/1990 citata, che prevede la concedibilità, con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi per la realizzazione, nei bacini minerari in crisi, di iniziative sostitutive dell'attività mineraria dismessa, idonee ad assicurare l'assorbimento della manodopera resasi disponibile;

Vista la deliberazione, in data 4 dicembre 1990, con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 221/1990 citata, ha aggiornato gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario ed ha fissato, per quanto concerne il recupero dei livelli occupazionali nei bacini minerari in crisi, i criteri per la valutazione delle istanze di contributo per la realizzazione delle iniziative sostitutive di cui sopra;

Viste le deliberazioni del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, con le quali sono stati individuati i bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

Vista la deliberazione, in data 20 dicembre 1991, con la quale il CIPI, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 221/1990 citata, ha fissato gli indirizzi di coordinamento e di sostegno atti a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree di crisi mineraria;

Vista la lettera della Commissione delle Comunità europee n. 20195 del 19 marzo 1990, con la quale sono stati considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati al sostegno delle iniziative sostitutive dell'attività mineraria dismessa per il periodo 1988-1992;

Visto il telex della rappresentanza italiana presso le Comunità europee n. 6710 del 6 ottobre 1993, con il quale è stato comunicato che la predetta Commissione ha considerato compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati al sostegno delle iniziative sostitutive di cui sopra per l'anno 1993;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, che ha autorizzato per il 1992 la spesa di lire 55 miliardi a titolo di contributi per la realizzazione di attività sostitutive nei bacini interessati da processi di ristrutturazione;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, che ha autorizzato per il 1993 la spesa di lire 50 miliardi a titolo di contributi per la realizzazione delle predette attività sostitutive;

Vista la deliberazione, in data 3 agosto 1993, con la quale il CIPI, a valere sui fondi all'uopo stanziati per gli anni 1992 e 1993, ha deliberato la concessione di contributi in conto capitale a sostegno di talune attività sostitutive di cui sopra;

Ritenuta la necessità di procedere, sempre a valere sui fondi predetti, alla concessione di contributi in conto capitale a sostegno di ulteriori attività sostitutive di cui sopra;

Vista la comunicazione, in data 14 dicembre 1993, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto di ammettere a contributo per il sostegno delle attività sostitutive in questione, per gli anni 1992-1993, le sottoelencate iniziative riconosciute idonee dal Consiglio superiore delle miniere nelle sedute del 17 e del 29 novembre 1993;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, settimo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è concesso il contributo in conto capitale a sostegno delle attività di seguito elencate:

Società	Localizzazione	Attività	Invest. Ml.	Contr. Ml.
Rimisa S.p.a.	Sos Enattos (Nuoro)	Lav. marmi	2.329.46	1.164.73
P.R. S.r.l.	Radicofani (Siena)	Lav. legno	750,00	187,50
Cave e Fornàci S.r.l.	Gavorrano (Grosseto)	Att. cava	9.587.00	2.396,75
F.lli Locci S.r.l.	Carbona (Cagliari)	Att. cava	2.990,00	1.495,00
Mustad S.p.a.	Balangero (Torino)	Ind. met. mecc.	1.695,36	423,84
Sarda di Bentonite S.p.a.	Piscinas (Cagliari)	Lav. Bentonite	4.220,00	2.110.00
Eden Park S.r.l.	Follonica (Grosseto)	Ind. turist.	675,64	168.91
Tesar Indust. S.r.l.	Villacidro (Cagliari)	Ind. met. mecc.	1.732,30	866,15
Villa Rosselli S.r.l.	Castell'Azzara (Grosseto)	Att. cava	1.775,00	443,75
Capo Stella S.r.l.	Piombino (Livorno)	Ind. tur.	13.250,00	3.287,50
Etruria Cork	Follonica (Grosseto)	Manifatt. varia	1.437,00	359.25
Es.Tra S.r.l.	Manciano (Grosseto)	Lav. marmi	1.518.00	379,50
F.A.M. S.r.l.	S. Quirico d'Orcia (Siena)	Mat. edili	1.453.30	363,33
Torre Civette S.r.l.	Scarlino (Grosseto)	Iniz. Agrozootecnic.	2.940.00	735,00
Il Triangolo S.r.l.	Rignano sull'Arno (Firenze)	Servizi	1.145,00	286,25
Massai Giordano & C. S.n.c.	Grosseto	Impianti elettrici	890.00	222,50
Gori Riccardo	Greve in Chianti (Firenze)	Comp. elettr.	660,00	165,00
Marcus S.r.l.	Greve in Chianti (Firenze)	Manifatt. varia	3.750,00	937,50
Tosco Prefabbricati S.n.c.	Roccastrada (Grosseto)	Mat. edili	3.822,00	955,50
M.AG.I.E. S.r.l.	Loro Ciuffenna (Arezzo)	Ind. turistica	779.00	194,75
L.G.M. S.r.l.	Villacidro (Cagliari)	Lav. legno	1.598,00	799,00
			58.897.05	17.941.70

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 55

94A2629

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1994.

Modificazione alla composizione della commissione delle Marche per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 7972).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991; n. 5948 del 28 gennaio 1992; n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato regolamento, approvato con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota in data 15 marzo 1994, con la quale la camera di commercio di Ancona ha comunicato la sostituzione del membro di nomina camerale della commissione delle Marche per l'albo dei promotori di servizi finanziari, sig. Italo Giorgio Bocci, con il sig. Tonino Perini, membro di giunta della stessa camera;

Visto che tale sostituzione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del sig. Italo Giorgio Bocci da membro della commissione delle Marche per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il sig. Italo Giorgio Bocci, membro di nomina camerale della commissione delle Marche per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito con il sig. Tonino Perini.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 12 aprile 1994

Il presidente: BERLANDA

94A2630

DELIBERAZIONE 12 aprile 1994.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie del Credito commerciale S.p.a. (Deliberazione n. 7974).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Considerato che a seguito dell'offerta pubblica di acquisto che la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza dovrà lanciare ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 149 del 1992 sui titoli del Credito commerciale S.p.a. il flottante del Credito commerciale potrebbe scendere al di sotto del 10 per cento;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dal Credito commerciale S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie del Credito commerciale S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura dell'8%.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 12 aprile 1994

Il presidente: BERLANDA

94A2631

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1937, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 16 del titolo X, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, viene modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica cambia denominazione in «chirurgia generale».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1994

Il rettore: TECCE

94A2633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma della nomina del commissario straordinario della S.I.A.E.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1994, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 54, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata confermata la nomina del maestro Roman Vlad a commissario straordinario per la provvisoria gestione della S.I.A.E. fino al 30 giugno 1994, con l'incarico di compiere gli atti necessari per conformare alle decisioni del Consiglio di Stato lo statuto, il regolamento generale e quello del Fondo di solidarietà della stessa S.I.A.E.

94A2634

Nomina delle commissioni statali di controllo degli atti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1994 — in corso di registrazione alla Corte dei conti — sono state nominate le commissioni statali di controllo degli atti delle quindici regioni a statuto ordinario. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le commissioni sono state istituite presso i commissariati del Governo nei capoluoghi delle regioni stesse, nella nuova composizione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 279 del 27 novembre 1993

94A2661

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale n 1474 in data 3 marzo 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 25 marzo 1994, viene autorizzato il Comitato italiano per l'UNICEF ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Sambusseti Fernanda, da destinare agli scopi istituzionali dell'Organizzazione

94A2635

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Agnano 1994
(Estrazione del 17 aprile 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale di Agnano - estrazione 17 aprile 1994, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie L n. 88800 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Uccon Don»;

2) Biglietto serie Z n. 90484 di lire 650 milioni abbinato al cavallo «Mc Cluckey»;

3) Biglietto serie AB n. 18808 di lire 500 milioni abbinato al cavallo «Mint di Jesolo»;

4) Biglietto serie A n. 10839 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Almost an Angel»;

5) Biglietto serie R n. 14195 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Locus di Già»;

6) Biglietto serie AG n. 10341 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Sea Cove»;

7) Biglietto serie U n. 45915 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Mocambo»;

8) Biglietto serie C n. 62665 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Winky's Goal»;

9) Biglietto serie G n. 25732 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Armbro Keepsake».

B) *Premi di seconda categoria:*

Premi di lire 50 milioni cadauno:

1) Biglietto serie	A	n.	11972		19) Biglietto serie	S	n.	17288
2) »	»	A	»	31540	20) »	» S	»	89455
3) »	»	B	»	17142	21) »	» U	»	27190
4) »	»	C	»	46450	22) »	» U	»	31469
5) »	»	F	»	08681	23) »	» U	»	45101
6) »	»	F	»	82941	24) »	» Z	»	08673
7) »	»	G	»	30747	25) »	» AB	»	65654
8) »	»	G	»	48577	26) »	» AD	»	81087
9) »	»	I	»	28166	27) »	» AE	»	82257
10) »	»	I	»	52936	28) »	» AF	»	79619
11) »	»	M	»	52643	29) »	» AG	»	37542
12) »	»	N	»	14406	30) »	» AG	»	39542
13) »	»	N	»	33270	31) »	» AG	»	92908
14) »	»	P	»	13970	32) »	» AI	»	54410
15) »	»	Q	»	81193	33) »	» AI	»	59584
16) »	»	Q	»	90680	34) »	» AI	»	70140
17) »	»	R	»	06996	35) »	» AI	»	79090
18) »	»	R	»	17013				

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie L n. 88800 L. 4.000.000;

2) Biglietto serie Z n. 90484 L. 2.500.000;

3) Biglietto serie AB n. 18808 L. 1.400.000.

Ai venditori degli ulteriori sei biglietti vincenti premi di prima categoria L. 600.000 ciascuno.

Ai venditori dei trentacinque biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

94A2636

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.T., con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per dodici lavoratori e da 40 a 10 ore settimanali per sette lavoratori su un organico complessivo di trentatre unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 7 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omnia Lux c/o industrie Pininfarina, con sede in Torino, servizi di pulizia in Grugliasco (Torino) e servizi di pulizia in S. Giorgio Canavese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per sei dipendenti; da 40 a 30 ore settimanali per sette dipendenti; da 40 a 25 ore settimanali per quattordici dipendenti su un organico totale di trentasette unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant Mensa c/o Fiat Auto, con sede in Napoli e unità di Villastellone (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di dodici dipendenti su un organico complessivo di tredici unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per ventidue lavoratori su un organico di ventiquattro dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezione Spluga, con sede in Dubino Nuova Olonio (Sondrio) e unità di Dubino Nuova Olonio (Sondrio), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller vernici, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentasei unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lastik, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Turbigo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì) nei confronti di ventiquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a ventotto unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 6 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Tigre, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali (settimane alterne una a 40 ore ed una a zero ore) nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentadue unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria bustese calze, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio e Dairago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali (7 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di centoquarantadue lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di quarantadue lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centottantaquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 5 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italpresse industrie, con sede in Capriano del Colle (Brescia) e unità di Capriano del Colle (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di centocinquantadue unità a fronte di un organico complessivo pari a centonovantadue unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 22 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert italiana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e unità di Torbole Casaglia e Capriano del Colle (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (tre settimane di lavoro a tempo pieno ed una di sospensione) nei confronti di ventiquattro lavoratori dell'unità di Torbole Casaglia; a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore dell'unità di Capriano del Colle e da 30 a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time dell'unità di Capriano del Colle, organico complessivo ottantaquattro unità; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali e riguardanti centotrenta lavoratori dei centonovantasette in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 14 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è dispósta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color, con sede in Padova e unità di Limena (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,5 ore settimanali nei confronti di ottantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo di centoquarantadue unità e secondo le modalità previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari, con sede in Teolo (Padova) e unità di Teolo (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali su cinque giorni lavorativi nei confronti di quaranta lavoratori a fronte di un organico complessivo di cinquantadue unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cormik, con sede in Vicenza e unità di Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di trentacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 16 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecoper italiana, con sede in Istrana (Treviso) e unità di Istrana (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore massime settimanali e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di trentuno operai a decorrere dal 13 aprile 1993, di nove impiegati a decorrere dal 31 maggio 1993 e di due impiegati e sedici operai a decorrere dal 31 maggio 1993, a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Bono, con sede in Vicenza e unità di Cittadella (Padova), Schio (Vicenza) e Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un numero di ore inferiore effettuate secondo lo schema allegato, per le trentotto unità lavorative interessate su un organico di cinquantotto lavoratori, impiegati presso le diverse unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unità di Cordignano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore per duecentocinquanta operai ed a 32 ore per venticinque impiegati su un organico complessivo di duecentottanta unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I., con sede in Legnaro (Padova) e unità di Legnaro (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quindici lavoratori full-time, da 30 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time e da 15 a 7,5 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria meccanica G. Brambilla, con sede in Milano e unità di Campospinoso (Pavia) e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (lunedì, martedì e mercoledì dalla 7,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 17 giovedì dalle 7,30 alle 11,30) nei confronti di quattro impiegati della sede di Milano, quattro impiegati e ventisette operai dell'unità di Campospinoso, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 all'11 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apprettificio di Marnate, con sede in Marnate (Varese) e unità di Marnate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali per diciannove unità e a 15 ore settimanali per una unità (secondo uno schema orario articolato in turnazioni plurisettimanali da cui si ottiene una media settimanale di 15 ore per una unità e 20 ore per diciannove unità) su un organico complessivo di ventidue, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basile, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali nei confronti di sessanta unità lavorative a fronte di un organico complessivo di novanta unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, con sede in Milano e unità di Concorezzo (Milano) e Sessa Aurunca (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di ventisei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentanove unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano) e unità di Vittuone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventidue lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 23 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoplastica Prealpina, con sede in Tradate (Varese) e unità di Tradate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinquantaquattro operai del reparto assemblaggio valvole dal 13 aprile 1993 e di ventiquattro operai del reparto assemblaggio decalcificatori dal 6 settembre 1993 articolati in turni giornalieri di 6 ore (dal lunedì al venerdì) a fronte di centoventicinque unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La/Es, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unità di Beregazzo con Figliaro (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di centoventi lavoratori ed a 35 ore medie settimanali nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentodue unità, per il periodo dal 1°gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E., con sede in Pavia e unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,30 ore settimanali nei confronti di settantatre operai e un impiegato secondo il seguente schema: sette operai e un impiegato dalle ore 8 alle ore 12,30, sessantasei operai a turni avvicendati dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 12,30 alle ore 17, a fronte di novantatre unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 25 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucatello Angelo, con sede in Roncade (Treviso) e unità di Roncade (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per quarantacinque unità su un organico complessivo di ottantanove lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unità di Turbigo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di cinquanta operai divisi in due gruppi di pari entità che si alternano nella sospensione dal lavoro per un periodo di due settimane nei singoli mesi a fronte di un organico complessivo di centocinquantaquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lobufil, con sede in Inveruno (Milano) e unità di Inveruno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere) nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentuno unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 2 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di trecentosettantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo di trecentosettantaquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me., con sede in Monguzzo (Como) e unità di Monguzzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (7 ore per 5 giorni) nei confronti di diciassette lavoratori a tempo pieno ed una riduzione dell'organico giornaliero da 4 a 3 ore (15 settimanali) nei confronti di un operaio part-time a 20 ore settimanali ed una riduzione da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali) nei confronti di due impiegati part-time a 30 ore settimanali a fronte di un organico pari a venti unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 27 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lazzati, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 10 ore medie settimanali (14 giugno 1993-31 luglio 1993 a zero ore, 23 agosto 1993-31 agosto 1993 a zero ore, il restante periodo una settimana di lavoro e tre a zero ore, tranne nel mese di ottobre due settimane di lavoro e due a zero ore) nei confronti di quindici lavoratori a fronte di ventotto in orgaico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M. Victoria Lanzani P. di B.L. & C. - 28 giugno 1993 Nuova Man. Victoria, con sede in Seregno (Milano) e unità di Seregno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi) nei confronti di sessantasei dipendenti a fronte di un organico complessivo pari a sessantasei unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E. Soc. Coop., con sede in Falconara (Ancona) e unità di Ancona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali per quindici dipendenti occupati presso l'unità produttiva di Ancona, la riduzione avviene secondo quanto previsto dall'allegato verbale di accordo e schema di programmazione mensile dell'orario di lavoro del 1° settembre 1993, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro commerciale «Battisti», con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore nei confronti di ottantotto lavoratori su un organico di centoventi unità. Dalla solidarietà sono esclusi i viaggiatori, gli autisti, i cassieri, gli spedizionieri e i dipendenti con contratto part-time, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cimas, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali nei confronti di diciotto lavoratori su un organico di ventiquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 2 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente, con sede in Pessano con Bornago (Milano) e unità di Pessano con Bornago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali (8 ore nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e 7 ore il giovedì) nei confronti di trentadue unità su un organico complessivo di trentadue lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saint Andrews, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (5 ore e 36 minuti per 5 giorni) in favore di centoventisei dei centoventinove dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.J.C.E. Società Jesina Costruzioni Elettromeccaniche, con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per cinquantacinque dipendenti dei sessantaquattro in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 18 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pederzini, con sede in Sorbara (Modena) e unità di Sorbara (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali in un arco plurisettimanale nei confronti di diciassette lavoratori; una riduzione da 20 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, su un organico complessivo di venticinque unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Sassari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, con turnazioni bisettimanali di squadre composte da dodici operai ciascuna, per complessivi trentuno lavoratori (ventinove operai e due intermedi) su centocinquanta in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 luglio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13629.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ireonf, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unità di Scapezzano di Senigallia (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 23,6 ore medie settimanali per quarantaquattro dipendenti dei cinquantasei in organico, il tutto secondo quanto previsto dall'allegato verbale d'accordo e prospetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria Adriatica Confezioni, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per duecentoventicinque lavoratori su un organico complessivo di seicentotrentacinque unità, con alternanza su due turni giornalieri di cinque ore ciascuno, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con sede in Milano e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore settimanali nei confronti di sessantanove lavoratori occupati nelle sedi indicate a fronte di un organico complessivo di seicentonovantasette unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con sede in Milano e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 23 ore settimanali per un lavoratore part-time già a 28 ore settimanali, a 20 ore settimanali per tredici lavoratori part-time già a 30 ore settimanali tutti occupati nelle sedi indicate con un organico complessivo di seicentonovantasette lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quattro lavoratori ed a 33,3 ore medie settimanali nei confronti di sei lavoratori (una settimana di sospensione ogni sei settimane lavorative), a fronte di un organico complessivo pari a settantadue unità, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 16 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Molteno (Como) e unità di Molteno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di ottantadue lavoratori, a 30 ore settimanali nei confronti di ventinove lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di ventidue lavoratori tutti a tempo pieno, da 30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di tre lavoratori, a 20 ore settimanali per due lavoratori a part-time, da 20 a 16 ore settimanali per un lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un lavoratore. Tutti a part-time, per un organico complessivo di centosettantaquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Molteno (Como) e unità di Molteno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di ottantadue lavoratori, a 30 ore settimanali nei confronti di ventinove lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di ventidue lavoratori tutti a tempo pieno, da 30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di tre lavoratori, a 20 ore settimanali per due lavoratori a part-time, da 20 a 16 ore settimanali per un lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un lavoratore. Tutti a part-time, per un organico complessivo di centosettantaquattro unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13862 del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contributo collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di venticinque lavoratori, addetti alle macchine da ricamo, a venticinque ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori addetti al rimaglio ed a 20 ore medie settimanali (1 settimana lavorativa ogni tre) nei confronti di quattordici addetti alle lavorazioni ai tavoli e a 15 ore settimanali (da 20 ore) per 2 lavoratori a part-time, a fronte di un organico complessivo di settantanove unità per il perido dal 1° gennaio 1994 al 6 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. Compagnia Medico Sanitaria, con sede in Assago (Milano) e unità di Assago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 2 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Francetich, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unità di Montegaldella (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali per le 28 unità impiegate, pari alla totalità dell'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Microdata, con sede in Arcola - Romiti Magra (La Spezia) e unità di Arcola, località Romiti Magra (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di tre impiegati e a 20 ore settimanali nei confronti di sette impiegati. Da 30 ore settimanali, per un dipendente part-time, a 20 ore settimanali, e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di trentasei unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 2 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Macchingraf, con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e unità di Bologna, Firenze, Ospiate di Bollate (Milano), Padova e Torino, per i quali è stato stipulato con contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 21,5 ore medie settimanali per il personale di ass tec (riduzione media di 8,5 ore settimanali su base trimestrale, pari a una riduzione di 102 ore ogni 12 settimane) E a 21,5 ore medie settimanali per restanti (6,5 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana), la restante quota di riduzione sarà effettuata su una programmazione di permessi su base trimestrale Organico complessivo di duecentoventi unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 16 maggio 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Imperial Elettronics, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di quattrocentonovantotto lavoratori nel mese, (tre settimane 8 ore al giorno per quattro giorni alla settimana, una settimana 8 ore al giorno per tre giorni) ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di sessantadue lavoratori (alternanza di settimane intere di lavoro con altre di sospensione totale) su un organico complessivo di cinquecentonovantanove unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Tecnostyl, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali nei confronti di tredici lavoratori, a 28 ore settimanali nei confronti di venticinque lavoratori da 20 ore a 16 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a quarantasei unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 27 giugno 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r l Futura 21, con sede in Senigallia (Ancona) e unità di Senigallia (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 20 settimanali per ventisette operai ed un impiegato su un organico di ventotto lavoratori, così come previsto dall'allegato prospetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 aprile 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Veltex, con sede in Adro (Brescia) e unità di Adro (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana con un giorno di fermata settimanale) nei confronti di cinquantaquattro lavoratori e da 20 a 14 ore settimanali nei confronti di quindici lavoratori a part-time a fronte di un organico complessivo pari a settantuno unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 20 giugno 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Dam, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali articolate attraverso la riduzione di 4 ore dell'orario giornaliero per tre giorni ogni settimana nei confronti di diciassette lavoratori su un organico di ventisette unità, e comunque secondo le modalità riportate negli allegati accordi che fanno parte integrante del presente contratto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a F A S M A , con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di quaranta lavoratori su un organico di cinquantotto unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 27 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Comus, con sede in Macerata e unità di Potenza Picena (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 medie settimanali per centoquattro dipendenti (con esclusione degli addetti al reparto officina stampa) su centosedici in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Verniciatura Longhi, con sede in Malgrate (Como) e unità di Civate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per tre operai e a 28 ore medie settimanali per un operario a fronte di sedici unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 23 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Confezioni lenesi, con sede in Leno (Brescia) e unità di Leno (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (7 ore al giorno dal lunedì a giovedì di ogni settimana) nei confronti di ottanta operai a fronte di ottantatre unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 23 maggio 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gasparucci Italo, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unità di Fossombrone (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per sei lavoratori dei cinquantuno in organico, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

94A2615

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del II circolo di S. Benedetto del Tronto ad accettare una donazione

Con decreto n. 1097/Sett. I del 19 febbraio 1994 del prefetto della provincia di Ascoli Piceno il direttore didattico del II circolo di San Benedetto del Tronto è stato autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore Triumph - Adler mod. TA/2014 del valore di L. 2.000.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di via 2 Giugno.

94A2637

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Roma «Tor Vergata» ad accettare una donazione

Con decreto 22 novembre 1993 del prefetto di Roma l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è stata autorizzata ad accettare la donazione di un acceleratore di ioni idrogeno del valore dichiarato di 5.000 dollari disposta in suo favore dall'Università di Wisconsin - Madison (U.S.A.) da destinare al dipartimento di medicina interna.

94A2638

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto 12 febbraio 1994 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di un software bibliografico e rispettivo lettore CD a scopo didattico scientifico del valore di L. 2.170.000 + IVA disposta in suo favore dalla ditta Du Pont Pharma Italia S.r.l. da destinare all'istituto di clinica medica e nefrologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto 12 febbraio 1994 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di una Polaroid Digital Palette CI 5000S - Fornitura Iret System del valore di L. 8.136.580 + IVA; un cavo software - fornitura Iret System del valore di L. 500.000 + IVA, una fotocopiatrice Minolta EP-4210 - fornitura Parmacopy per un valore di L. 4.800.000 + IVA, disposta in suo favore dalla ditta Or-Tec Club di Perugia da destinare all'istituto di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto 12 febbraio 1994 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di materiale di arredo vario del valore di L. 5.200.000 disposta in suo favore dalla ditta Abbot S.p.a. da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto 12 febbraio 1994 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di una somma di L. 3.570.000 quale contributo finalizzato all'acquisto di una fotocopiatrice disposta in suo favore dalla fondazione della Cassa di risparmio di Parma da destinare alla clinica otorinolaringologica II della facoltà di medicina e chirurgia.

94A2640

Autorizzazione all'Università di Venezia ad accettare una donazione

Con decreto 19 gennaio 1994 del prefetto di Venezia l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata ad accettare la donazione di prodotti software da utilizzare per la gestione della rete informatica dell'Ateneo del valore di L. 79.986.000 disposta in suo favore dalla Hewelett-Packard italiana S.p.a. da destinare al centro interdipartimentale di calcolo scientifico didattico dell'Ateneo.

94A2639

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 aprile 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 aprile 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1994 è di L. 98,06, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 14 ottobre 1994 è di L. 95,94 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 aprile 1995 è di L. 92,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilità nei predetti decreti.

94A2700

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 aprile 1994

Dollaro USA	1618,16
ECU	1851,50
Marco tedesco	958,06
Franco francese	279,34
Lira sterlina	2419,15
Fiorino olandese	852,29
Franco belga	46,546
Peseta spagnola	11,750
Corona danese	244,23
Lira irlandese	2340,67
Dracma greca	6,541
Escudo portoghese	9,374
Dollaro canadese	1171,73
Yen giapponese	15,732
Franco svizzero	1128,82
Scellino austriaco	136,19
Corona norvegese	220,82
Corona svedese	204,75
Marco finlandese	295,30
Dollaro australiano	1152,45

94A2708

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Urbino, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

metrica latina (c l in lettere),

storia della filosofia moderna e contemporanea (c l in filosofia)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A2642

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

economia e direzione delle imprese

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2643

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Verona, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

logica matematica (raggr A0112),

fisica II (raggr. B0120)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A2644

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'interno recante: «Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 14 febbraio 1994)

Nell avviso di dichiarazione di dissesto finanziario e di nomina del commissario straordinario di liquidazione del comune di Villafranca Sicula (Agrigento), pubblicato alla pagina 38, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto «Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 *maggio* 1993», si legga «Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 *dicembre* 1993»

94A2646

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo all'autorizzazione al Politecnico di Bari ad accettare alcune donazioni. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 28, seconda colonna, al settimo rigo, dove è scritto « è stato autorizzato ad accettare la donazione di *un personal computer* », si legga « è stato autorizzato ad accettare la donazione di *dieci personal computers* »

94A2673

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante: «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1994).

All'art. 8, comma 1, della legge citata in epigrafe, nel secondo dei commi aggiunti, dal predetto comma 1, in fine all'art. 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, dove è scritto: «... ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) numeri 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del giugno 1992,», si legga: «... ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) numeri 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del *30* giugno 1992,».

94A2679

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante l'autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare alcuni immobili. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 34 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «... al prezzo convenuto di L. *3.852.500* ...», leggasi: «... al prezzo convenuto di L. *3.852.500.000* ...».

94A2645

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300